Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Sabato, 21 dicembre 1929 - Anno VIII** — **Numero 297**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano. *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzettò, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2780.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1929, n. 2137.
Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto del Partito Nazionale Fascista unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 109. — MANCINI.

Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Art. 1.

Il P.N.F. è costituito da Fasci di combattimento, che sono raggruppati in Federazioni provinciali.

Il Fascio è l'organismo fondamentale, e deve raccogliere, intorno al Gagliardetto, gli Italiani più sicuri per fedeltà, per onestà, per coraggio, per intelletto.

I segretari federali, qualora ne ravvisino la necessità, sono autorizzati ad organizzare i Fasci in Sottosezioni o in Circoli rionali, retti da un fiduciario e da una consulta composta di cinque membri, ad uno dei quali saranno affidate le funzioni amministrative.

Ogni turbamento o contrasto nella vita del Fascio si ripercuote su tutti gli organismi e, in conseguenza, sulle attività morali, economiche e sociali che da essi sono regolate; non solo i dirigenti, pertanto, ma anche i gregari, devono sentire il peso di tale responsabilità.

I Fasci non possono essere sciolti senza l'autorizzazione del Segretario del Partito.

Art. 2.

Il Gagliardetto è l'emblema del Fascio ed il simbolo della fede.

Ai Gagliardetti spetta, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore della M.V.S.N. comandata da un ufficiale.

A quello del Direttorio nazionale e delle Federazioni provinciali sono dovuti anche gli onori militari.

Art. 3.

Il P.N.F. esplica la sua azione sotto la guida suprema del Duce e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio, attraverso le sue gerarchie ed i suoi organi collegiali centrali e periferici.

I Gerarchi sono:
1° il DUCE;
2° il Segretario del Partito;
3° i membri del Direttorio nazionale;
4° il segretario federale;
5° il segretario del Fascio di combattimento.

Gli organi collegiali sono:
1° il Direttorio nazionale;
2° il Consiglio nazionale;
3° il Direttorio federale;
4° il Direttorio del Fascio di combattimento.

Art. 4.

Il Direttorio nazionale, che è presieduto dal Segretario del Partito, è costituito da due vice segretari, da un segretario amministrativo e da sei membri.

Il Segretario del Partito ha la facoltà di valersi di più ispettori.

Il Segretario del Partito è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; è segretario del Gran Consiglio e può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri; è membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo; dura in carica tre anni.

I membri del Direttorio nazionale e gli ispettori vengono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica tre anni.

Il Direttorio nazionale si riunisce presso il Duce, normalmente, una volta al mese, e, nella sede del Palazzo del Littorio, ogni qual volta il Segretario del Partito ne ravvisi la necessità.

Quando le riunioni del Direttorio del Partito sono presiedute dal Duce vi partecipano: il Ministro agli interni, il Comandante generale della M.V.S.N., il Ministro per le corporazioni e gli ispettori del Partito.

Alle riunioni presiedute dal Segretario del Partito partecipano il Sottosegretario di Stato agli interni, il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, il Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.

Le deliberazioni vengono comunicate, in linea di massima, a mezzo del Foglio d'Ordini.

Art. 5.

Il Consiglio nazionale è composto dai segretari federali.

I segretari federali vengono nominati e revocati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica un anno.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Direttorio nazionale, per l'esame dell'attività del Partito e per ricevere norme generali di esecuzione.

E' presieduto dal Segretario del Partito.

Art. 6.

L'anno fascista decorre dal 29 ottobre.

Art. 7.

Il Segretario del Partito in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo (istituito con legge del 9 dicembre 1928-VII, n. 2693), organo supremo sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922, che coordina e integra tutte le attività del Regime, impartisce le disposizioni per l'opera che devono svolgere gli organismi dipendenti, riservandosi il più ampio controllo, che esercita sia direttamente, sia a mezzo di suoi incaricati.

Presiede all'attività del Direttorio nazionale e della Segreteria politica e fissa le norme, con facoltà di procedere alle eventuali, necessarie modificazioni, per la istituzione ed il funzionamento degli uffici, che attualmente sono così ripartiti:

Segreteria politica;
Segreteria amministrativa;
Stampa e propaganda;
Sindacale;
Ispezioni e controllo - Associazioni dipendenti dal Partito;
Gruppi universitari fascisti;
Fasci femminili;
Professori ed assistenti universitari;
Sportivo;
Dopolavoro;
Associazione Famiglie Caduti Fascisti;
Storico;
Archivio.

Nomina i Direttori federali su proposta dei segretari federali.

Ha la facoltà, ogni qual volta il segretario federale, in seguito a sua proposta, sia revocato, di sciogliere i Direttori federali e di procedere alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 8.

Il Segretario del Partito controlla il funzionamento degli organi periferici, perchè ogni loro atto corrisponda allo spirito del Fascismo e collabora, con gli organi competenti, alla vigilanza dell'attività politica delle Confederazioni nazionali fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'Ente nazionale della cooperazione; mantiene il collegamento con la Presidenza del Senato, con la Presidenza della Camera dei deputati, col Comando generale della M.V.S.N., con la Segreteria dei Fasci italiani all'estero.

Art. 9.

Il segretario federale:

attua le direttive ed esegue gli ordini del Direttorio nazionale;

vigila sull'attività dei Fasci di combattimento e su tutte le organizzazioni dipendenti dal Partito; mantiene il collegamento con i senatori e deputati fascisti e col Comando della M.V.S.N. nella Provincia;

convoca il Direttorio federale almeno una volta al mese, e, ogni sei mesi, i segretari dei Fasci, per esaminare ed illustrare i problemi della vita del Partito e quelli morali, sociali ed economici della Provincia;

controlla direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, la tenuta degli schedari degli iscritti (federali e dei Fasci) e degli archivi.

Art. 10.

Il segretario federale, che è anche il segretario politico del Fascio del capoluogo, deve scegliere, tra i fascisti della Provincia, sette collaboratori i quali, previa ratifica del Segretario del Partito, costituiscono il Direttorio federale, che ha attribuzioni meramente consultive.

A ciascun componente potrà affidare speciali incarichi, in rapporto alle varie branche di attività del Partito e degli organismi dipendenti.

Due di essi saranno rispettivamente incaricati di reggere la Segreteria federale (vice segretario federale) in assenza del segretario federale e la Segreteria federale amministrativa (segretario federale amministrativo).

Le cariche direttive provinciali non potranno essere affidate a coloro che non abbiano almeno cinque anni di appartenenza al Partito.

Art. 11.

Il segretario federale nomina il segretario di ciascun Fascio di combattimento e questi, a sua volta, chiama a far parte del Direttorio cinque camerati, previa ratifica del segretario federale. Il numero dei componenti del Direttorio dei Fasci capoluogo è elevato da cinque a sette.

Uno dei membri è incaricato delle funzioni amministrative.

Presso la sede della Federazione deve essere istituito lo schedario degli iscritti in ciascun Fascio di combattimento.

Art. 12.

Il segretario del Fascio di combattimento ha l'obbligo di conoscere i precedenti politici e morali, nonchè i mezzi di vita di ciascun gregario e di esigere che, anche nello svolgimento dell'attività professionale, siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo.

Il segretario del Fascio convocherà in assemblea i fascisti all'inizio dell'anno fascista per comunicare ed illustrare il programma che intende svolgere, concedendo ampia facoltà di discussione. Durante l'anno dovrà essere tenuta, nei mesi di maggio o giugno, almeno un'altra assemblea.

Farà pervenire al segretario federale una relazione sull'attività svolta durante il mese. La detta relazione sarà custodita negli archivi della Federazione, a disposizione della Segreteria politica del Partito, che ne potrà fare richiesta in ogni momento.

Art. 13.

Le tessere ai provenienti della Leva Fascista saranno consegnate nella sede di ogni Fascio, con cerimonia solenne, il 21 aprile.

I nuovi iscritti presteranno giuramento davanti al segretario politico con la formula: « Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione Fascista », e nello stesso giorno entreranno a far parte della M.V.S.N.

Ogni Fascio deve tenere aggiornato lo schedario degli iscritti.

Art. 14.

Presso il Direttorio nazionale è istituita la Corte di disciplina, presieduta dal Segretario del Partito, il quale può delegare a presiederla un vice segretario. Essa è composta di due membri effettivi, due supplenti e di un segretario.

Alla Corte saranno deferiti soltanto i casi che il Segretario del Partito riterrà meritevoli di particolare esame.

Art. 15.

Presso ogni Federazione è istituita una Commissione federale di disciplina, presieduta dal segretario federale e composta di cinque membri effettivi, due supplenti ed un segretario.

Allorchè la Commissione di disciplina dovrà giudicare ufficiali o militi della M.V.S.N. od elementi iscritti nelle varie associazioni, organizzazioni sindacali o cooperative, il segretario federale, previ accordi con i comandanti o dirigenti interessati, chiamerà a farne parte un ufficiale o un rappresentante delle dette associazioni od organizzazioni.

Art. 16.

Il fascista che viene meno al suo dovere per indisciplina, o per deficienza delle qualità che costituiscono lo spirito fascista — Fede, Coraggio, Disciplina e Onestà — deve essere, salvo casi di assoluta urgenza, deferito alla Commissione federale di disciplina.

Art. 17.

Le punizioni disciplinari sono:

1° la deplorazione;

2° la sospensione a tempo determinato (da un minimo di un mese ad un massimo di un anno);

3° la sospensione a tempo indeterminato;

4° il ritiro della tessera;

5° l'espulsione dal Partito.

Art. 18.

Le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono inflitte per mancanze disciplinari, che non escludano il ravvedimento. La sospensione a tempo indeterminato viene inoltre inflitta ogni qualvolta un fascista sia sottoposto a procedimento penale.

E' passibile del provvedimento del ritiro della tessera chiunque incorra in gravi mancanze disciplinari o dimostri di non possedere le qualità che costituiscono lo spirito fascista.

La punizione di cui al n. 5 è inflitta ai traditori della Causa del Fascismo ed a coloro che siano stati condannati per reati infamanti.

Il fascista che viene espulso dal Partito deve essere messo al bando dalla vita pubblica.

La sua posizione non potrà essere suscettibile di revisione, salvo in caso di errore, risultante da fatti nuovi o da nuove prove e soltanto in seguito ad ordine del Duce.

Art. 19.

Nessuna punizione può essere proposta, se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato la difesa.

Art. 20.

La proposta di punizione deve essere segnalata al gerarca superiore, fino al Segretario del Partito. Deve essere accompagnata da una breve, ma chiara motivazione e non può essere esecutiva e resa di pubblica ragione, salvo casi di assoluta urgenza, se non dopo la ratifica.

Il colpito ha diritto di ricorrere al Direttorio federale o al Direttorio nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Non ha diritto di ricorrere quando il provvedimento sia stato preso direttamente dal Segretario del Partito.

Coloro che occupano cariche pubbliche di nomina governativa non possono essere soggetti a procedimenti nè a punizioni disciplinari finchè non abbiano lasciato le cariche stesse.

Le proposte di provvedimenti a loro carico saranno segnalate, in via riservata, alla Segreteria politica del Partito e da questa al Governo.

Art. 21.

Il fascista sospeso ha obbligo di astenersi da ogni attività politica e non può far valere alcun diritto che gli derivi dalla sua qualità di fascista. Egli deve perciò depositare, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito, nella Segreteria amministrativa del Fascio nel quale è inscritto, dove resteranno custoditi fino a che durerà la sospensione.

Il fascista, a cui fu ritirata la tessera o che venne espulso, ha obbligo di dimettersi da tutte le cariche e deve restituire, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito, alla Segreteria amministrativa del Fascio nel quale è iscritto.

Art. 22.

Il Segretario del Partito, di propria iniziativa o a richiesta del segretario federale, ha la facoltà di riesaminare la posizione di coloro ai quali è stato inflitto il provvedimento della sospensione o del ritiro della tessera.

Coloro che, dopo essere stati puniti col ritiro della tessera, si rendono meritevoli della riammissione, hanno diritto alla anzianità che era stata loro concessa all'atto della iscrizione.

I provvedimenti disciplinari, la loro cessazione o revoca, dovranno sempre essere iscritti nella cartella personale degli interessati.

Art. 23.

Il segretario amministrativo amministra il patrimonio del Partito e provvede a fine d'anno alla formazione del bilancio consuntivo che sottopone all'esame ed alla approvazione del Direttorio nazionale.

E' incaricato dell'assunzione e della vigilanza del personale.

Esercita il controllo sulle gestioni amministrative delle Federazioni a mezzo dei suoi speciali incaricati e segue il funzionamento amministrativo delle varie Associazioni dipendenti dal Partito.

Il controllo sull'amministrazione e sulla contabilità del Partito è devoluto ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri eletti anno per anno dal Direttorio nazionale all'infuori dei suoi componenti.

Ogni anno i revisori presenteranno al Direttorio nazionale la loro relazione collegiale.

Art. 24.

Il segretario federale amministrativo ha in consegna le varie attività della Federazione e provvede alla custodia dei fondi liquidi presso quell'Istituto bancario che verrà stabilito d'accordo con la Segreteria amministrativa del Partito.

Provvede all'andamento amministrativo della Federazione sulle basi del bilancio preventivo; agli incassi ed ai pagamenti nei limiti delle somme stanziate in bilancio per i vari capitoli, ed in caso di eventuali spese straordinarie dovrà prendere accordi col segretario federale. E' responsabile della esatta tenuta dei libri contabili e provvede alla sorveglianza disciplinare sul personale dipendente. Compila i bilanci preventivi e consuntivi che deve presentare annualmente all'esame ed alla approvazione del Collegio dei sindaci, del Direttorio federale e del segretario amministrativo del Partito. Provvede direttamente od a mezzo di appositi incaricati alla amministrazione, alla sorveglianza ed al controllo delle gestioni dei Fasci, delle Delegazioni provinciali femminili e dei Gruppi universitari.

Art. 25.

Il Direttorio nazionale emanerà, all'inizio di ogni anno fascista, le disposizioni concernenti il finanziamento delle Federazioni provinciali e dei Fasci.

Art. 26.

Il segretario amministrativo del Fascio cura il ritiro delle tessere occorrenti per gli iscritti, presso la Segreteria provinciale amministrativa.

Ha in consegna le attività del Fascio ed i fondi liquidi dello stesso, che custodisce presso quell'Istituto bancario che stabilirà d'accordo con il segretario federale amministrativo.

Provvede, sulle basi del bilancio preventivo, che egli compilerà, e che il Direttorio approverà, agli incassi e pagamenti; è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili; esegue inoltre le disposizioni del segretario federale amministrativo.

A fine di anno presenta al Direttorio del Fascio ed al Direttorio federale il bilancio consuntivo approvato dal Collegio sindacale.

Art. 27.

La tessera del P.N.F. viene rilasciata gratuitamente dai Fasci:

a) ai grandi invalidi e mutilati della guerra e del Fascismo;

b) alle famiglie dei Caduti fascisti;

c) agli iscritti padri di famiglia con sette o più figli a carico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2781.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2134.

Proroga del termine per le temporanee applicazioni di magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli uffici dei distretti della Corte d'appello di Trieste e delle Sezioni d'appello di Trento e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 11 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743;

Visto l'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2822;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine preveduto nell'art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, per la durata delle temporanee applicazioni, agli uffici dei distretti della Corte d'appello di Trieste e delle Sezioni d'appello di Trento e di Fiume, di magistrati e di funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è portato al 30 giugno 1930.

Alla stessa data è portato il termine entro il quale, giusta l'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2822, deve provvedersi alla destinazione in altri uffici dei magistrati e dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie considerati in eccedenza, per riduzione di pianta, nelle sedi ove attualmente si trovano.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 106. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1929.

Approvazione del nuovo « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » costituente l'allegato 7 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato e modificazioni alla « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » (costituente l'allegato 7 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato), nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe anzidette) sono apportate le modificazioni risultanti dall'elenco pure allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nella data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze.
MOSCONI.

ALLEGATO N. 7.

Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

AVVERTENZE GENERALI.

Art. 1.

Chi consegna per la spedizione merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei treni, oppure da recare danno al personale incaricato di manipolarle, od alle altre merci, od al materiale della ferrovia, è tenuto a dichiararle come tali ed a condizionarle nel modo prescritto, altrimenti risponde di tutti i danni che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione al riguardo, ed è tenuto al pagamento delle sopratasse di cui al seguente art. 3.

Per le merci che si presentano imballate lo speditore deve inoltre indicare sulla lettera di vettura, nello spazio riservato alla natura della merce, la categoria ed il gruppo a cui la merce stessa trovasi ascritta: ciò a fine di richiamare l'attenzione degli agenti delle ferrovie sulle cautele da prendersi nelle manipolazioni e durante il trasporto. Questa indicazione equivale alla dichiarazione del mittente che l'imballaggio da esso usato è tale da escludere la possibilità che si verifichino gli inconvenienti ed i danni contro i quali tendono a provvedere le condizioni del presente regolamento e che sono stati osservati i limiti di quantità massime, ammesse al trasporto, eventualmente stabiliti per le merci delle singole categorie. In mancanza della suddetta chiara e precisa indicazione la spedizione non sarà accettata.

Le merci pericolose e nocive, non specificate nella classificazione del presente regolamento, si considerano come appartenenti alla categoria colla quale hanno maggiore affinità; se poi per le sue proprietà una merce può appartenere a categorie diverse, in tal caso la si considera ascritta a quella categoria che prescrive cautele maggiori. Sono però assolutamente escluse dal trasporto per strada ferrata *tutte le sostanze che esplodono o si accendono spontaneamente od al più lieve attrito, come ad esempio*: *la nitroglicerina, i picrati di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto, i fulminati d'argento, d'oro, di mercurio* (1), ecc.

Art. 2.

L'imballaggio delle merci pericolose e nocive prescritto nelle diverse categorie si considera strettamente necessario; resta però in facoltà dello speditore, come quegli che deve conoscere la proprietà delle merci che consegna, di provvedere, sia riguardo alla qualità, alla forma ed alla robustezza dei recipienti, sia riguardo alla condizionatura interna dei colli, a quelle maggiori cautele che giudica opportune per la buona conservazione della merce e per evitare i pericoli inerenti al trasporto. Pei trasporti che si effettuano in appositi carri serbatoi, ecc., senz'altro imballaggio, le cautele di cui sopra strettamente necessarie essendo già osservate nella costruzione dei carri stessi, le condizioni d'imballaggio stabilite per le diverse merci consegnate in colli non sono obbligatorie.

Art. 3.

In caso di inesatta dichiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza delle norme e modalità stabilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, si applicano le sopratasse stabilite dall'articolo 50 delle Condizioni.

Art. 4.

E' permesso di riunire nello stesso collo le merci nominate nelle diverse categorie, per le quali sia prescritto un imballaggio speciale, alla condizione che ciascuna di esse non ecceda il peso di 10 kg. e sia contenuta in recipienti di vetro o di metallo ben turati, riposti in casse robuste, con paglia, segatura od altro negli interstizi.

E' fatta eccezione per quelle materie che sono esplosibili da sole, ovvero che si incendiano o scoppiano quando siano unite o vengano a contatto con altre contenute nello stesso collo.

Il mittente di una spedizione di materie diverse, riunite come è detto sopra, dovrà dichiararle esplicitamente specificandole per qualità e peso sulla lettera di vettura.

I colli di cui trattasi sono accettati a piccola velocità fino al peso di 50 kg. per spedizione od anche a grande velocità limitatamente a 20 kg. per spedizione, purchè nessuno dei prodotti contenuti nel collo sia escluso da questo ultimo modo di trasporto.

Art. 5.

I recipienti vuoti imbrattati od imbibiti delle materie pericolose o nocive che hanno contenuto (materie di odore di-

(1) Salvo l'eccezione pel *fulminato di mercurio* condizionato in capsule ed inneschi, pei *ceci di fulminato d'argento*, di cui alla categoria 14ª, nelle quantità massime ivi previste, e pel *fulminato di mercurio in massa*, trasportato per conto delle Amministrazioni delle FF. A.A. dello Stato, nella quantità non eccedente un chilogramma, come è previsto dagli accordi speciali esistenti fra le Amministrazioni stesse e la ferrovia.

saggradevole, sostanze corrosive, materie grasse e merci in fiammabili), devono essere bene tappati e si trasportano esclusivamente in carri aperti. Qualora si tratti di recipienti o barili di ferro o di carri serbatoi che abbiano servito al trasporto di liquidi infiammabili (alcool, benzina, etere, ecc.) questi devono a cura dello speditore essere diligentemente vuotati del liquido e dei vapori ed ermeticamente tappati. I relativi tappi devono inoltre essere piombati come se si trattasse di trasporto a pieno.

Le condizioni di carico in *carro scoperto, scoperto con copertone o chiuso,* indicate nelle singole categorie, si intendono per trasporti a carro, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di eventuali deroghe pei trasporti delle cose previste nel presente regolamento quando sono spedite in piccole partite.

Art. 6.

Tutte le merci pericolose e nocive che non si potessero caricare subito dopo la consegna in stazione, o per le quali in arrivo i destinatari non si prestassero all'immediato ritiro nel termine stabilito, non saranno deposte nei magazzini insieme con le altre, bensì in località separata ed aperta da designarsi dal capo stazione o dal capo gestione, riparandole col copertone solo quando nel trasporto sia prescritto di farle viaggiare coperte.

L'inoltro delle merci pericolose e nocive deve, di regola, essere fatto con treni merci. Sulle linee non servite da treni merci, le materie ascritte alle prime 11 categorie possono essere trasportate con treni misti ed anche con treni omnibus.

Per gli esplosivi ascritti alle categorie 12, 13 e 14 valgono le norme indicate nel comma *d*) delle condizioni comuni alle categorie medesime.

Art. 7.

Le disposizioni che precedono e quelle speciali dell'articolo 9, sono, in quanto concerne il trasporto di merci esplodenti per conto dei privati, informate alle prescrizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 6 novembre 1926, n. 1848, nonchè del relativo regolamento approvato col Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62.

In quanto il presente regolamento non stabilisca tassative e speciali prescrizioni, tutte le condizioni del regolamento stesso sono applicabili anche ai trasporti di merci pericolose e nocive che si effettuano per conto delle Amministrazioni dello Stato.

CLASSIFICAZIONE E CONDIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Le merci che per la loro natura sono soggette a condizioni speciali, si distinguono, nei riguardi del trasporto sulle strade ferrate, in merci infettanti, corrosive e velenose, combustibili, fermentescibili, decomponibili e tensive, infiammabili ed esplodenti e sono divise nelle seguenti 14 categorie.

Infettanti.

CATEGORIA 1ª:

GRUPPO 1. — *Letame, orine e materie fecali o dei pozzi neri; immondizie, avanzi di materie prime della fabbricazione della carta, cioè: polvere di stracci, fango delle cartiere, ecc.; spazzature di casa e di città.*

GRUPPO 2. — *Materie animali ed avanzi di materie animali: carniccio non incalcinato, grassumi, nervi e tendini, ossa, corna ed unghioni non perfettamente scarnati, pelli fresche e pelli salate od insalamoiate, avanzi di macellerie, pesci guasti ed avanzi di pesci, vesciche e budella fresche o salate, e simili materie d'odore disaggradevole e soggette a putrefazione.*

Nota. — Le materie che fossero rese inodore ed imputrescibili con l'aggiunta di qualche disinfettante o con altro mezzo qualsiasi e quelle allo stato naturale, che fossero presentate in recipienti chiusi ben condizionati, non si considerano altrimenti come infettanti e quindi le loro spedizioni non sono soggette alle condizioni che seguono.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità.

b) Le medesime devono essere imballate in modo da evitare lo scolo delle parti liquide. Le spedizioni a carro si accettano anche senza imballaggio od alla rinfusa, ma se sono allo stato umido il piano del carro deve essere cosparso, a cura e spese dello speditore, di qualche materia, come torba, segatura di legno, cenere, ecc., in quantità sufficiente da assorbire lo scolo delle parti liquide. Inoltre per le spedizioni senza imballaggio od alla rinfusa, il mittente deve provvedere alla protezione del carico in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza 20 maggio 1928 del Capo del Governo Ministro per l'interno per la lotta contro le mosche.

c) Per le partite senza imballaggio od alla rinfusa le parti devono provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le eventuali spese di disinfezione dei carri di cui l'art. 34 delle Condizioni.

d) Il trasporto ha luogo, di regola, in carri coperti e, se trattasi di mercio sciolte od alla rinfusa, in carri scoperti con copertone o telone forniti dallo speditore; in mancanza di carri scoperti, in carri coperti da bestiame.

e) All'Amministrazione spetta di stabilire il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro delle merci, nonchè il treno con cui le medesime devono essere trasportate.

f) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Corrosivi e veleni.

CATEGORIA 2ª:

GRUPPO 1. — *Acidi minerali, come: acido solforico, acido solforico fumante (oleum), acido cloridrico, acido fluoridrico, acido nitrico od azotico, acido idrocloronitrico o acido idrocloroazotico, acido nitrosolforico o solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico), cloridrina solforica, fiale di vetro cariche per torpedini (soluzione di bicromato e di acido solforico); ecc.; acidi organici, come: acido formico, acido acetico di concentrazione superiore al* 50 %, *fenolo od acido fenico o carbolico; bromo; bisolfato di sodio; ammoniaca in soluzione acquosa superiore al* 10 %; *soda caustica, liscivia caustica (soluzione di soda o potassa caustiche di concentrazione superiore al* 10 %) *e simili sostanze corrosive.*

GRUPPO 2. — *Cantaridi; aconito ed altre piante o parti di piante velenose; cianuri; tetracloruro di carbonio; tricloruro di etilene; cloropicrina; bromuro di cianogeno; etere cianocarbonico; isonitrili tipo fenil-isonitrile; preparati di arsenico o di mercurio, come: acido arsenioso, acido arsenico, orpimento, realgar, verde di Schweinfurt, arsenico nero o nativo, sublimato corrosivo e simili sostanze velenose.*

Per la spedizione dell'acido cianidrico, dei cianuri alcalini, della cloropicrina (in quantità superiore a 100 gram-

mi), del bromuro di cianogeno, dell'etere cianocarbonico e degli isonitrili, tipo fenil-isonitrile, occorre la licenza dell'autorità di P. S. del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate, di cui l'art. 23 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato con il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle allo stato liquido spedite a grande velocità, in piccole partite, non deve eccedere i kg. 100 per collo.

Per le spedizioni in collettame di cloropicrina, promo, tricloruro di arsenico, bromuro di cianogeno, etere cianocarbonico e isonitrili, tipo fenil-isonitrile, il peso lordo di ogni collo non può in ogni caso eccedere i kg. 50.

b) Le merci allo stato liquido devono essere presentate in recipienti inattaccabili da esse, perfettamente chiusi e non completamente riempiti; i recipienti di vetro o di altro materiale fragile devono essere rivestiti di vimini o, se non rivestiti, riposti in ceste anche di ferro, purchè a maglie di lato non superiore a 8 cm., od in casse con imbottitura di paglia od altra sostanza adatta negl'interstizi, in modo da impedire loro dei facili movimenti per scosse od urti; essi inoltre debbono essere ricoperti con tortiglioni di paglia od erba palustre nella parte che sporge fuori della cesta o cassa.

Inoltre le merci in damigiane e bottiglioni di vetro devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità, di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla nomenclatura e classificazione delle cose.

Per i trasporti che contengono acido nitrico avente a 15° centigradi una densità inferiore a 1,48, la paglia o l'erba palustre dei tortiglioni e dell'imbottitura deve essere resa incombustibile con sostanze adatte ad ottenere che essa non possa accendersi nemmeno in contatto di una fiamma.

Per i recipienti contenenti invece acido nitrico avente a 15° centigradi una densità eguale a 1,48 o superiore, oleum, cloridrina solforica od acido nitrosolforico, non è ammessa l'imbottitura di paglia e simili sostanze organiche, ma essa deve essere costituita di adatte materie inorganiche, come scorie laniformi, terra d'infusori, fibre o polvere di amianto, e simili sostanze assorbenti inerti; la parte superiore del recipiente deve essere coperta da un coperchio di vimini o di altra sostanza adatta in maniera da non lasciare scoperta alcuna parte del recipiente.

La parte superiore del collo del recipiente sarà coperta con tela di amianto, se contiene uno dei prodotti di cui al capoverso precedente, o con robusta tela comune od altro mezzo adatto, se contiene altri liquidi di questa categoria; la tela sarà legata al collo in maniera che serva ad assicurare il tappo.

I recipienti contenenti bromo, tricloruro di arsenico, bromuro di cianogeno, etere cianocarbonico e isonitrili debbono essere riposti entro robuste casse di legno o dentro recipienti metallici, dove saranno immobilizzati mediante imbottitura con sostanze minerali assorbenti inerti.

I colli debbono essere provvisti di maniglie.

Se invece tratasi di materie allo stato solido, queste debbono essere presentate, di massima, in robusti recipienti, condizionati in modo che il movimento, le scosse, ecc., inevitabili nella manipolazione e nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.

Il trasporto dei semi di ricino, delle piante o parti di piante velenose, del cloruro di bario e simili è ammesso anche in sacchi, purchè di tessuto molto fitto e tale da impedire la dispersione del contenuto. Tale imballaggio è consentito anche per il solfuro di bario, limitatamente però alle spedizioni a carro.

Il bisolfato di sodio deve essere presentato in recipienti chiusi di legno o di metallo a pareti stagne.

I colli delle merci di questa categoria, spedite in piccole partite, devono essere presentati con una etichetta portante l'indicazione « *corrosivi e veleni* » ed il disegno in rosso su fondo bianco di una damigiana fumante.

Tale etichetta può essere fissata direttamente sui colli oppure attaccata ad essi con qualsiasi mezzo adatto, purchè in modo inamovibile.

Per i trasporti a carro, invece, lo speditore deve presentare due cartellini con l'indicazione e col disegno anzidetti.

c) Non è permesso il carico dei corrosivi o caustici liquidi insieme con altri prodotti chimici o con merci delle altre categorie.

d) Il trasporto a piccola velocità delle suddette merci allo stato liquido si fa in carri scoperti senza copertone, eccetto che il mittente non provveda alla copertura con copertone di sua proprietà.

Nei trasporti a carro dei liquidi corrosivi a mezzo di recipienti fragili (damigiane, bottiglioni e simili), si deve occupare soltanto il piano del carro, a meno che il mittente provveda, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a separare opportunamente i vari strati in maniera tale che i recipienti dello strato superiore non vengano a trovarsi a diretto contatto con quelli dello strato sottostante, e sia contemporaneamente garantita l'immobilità di essi durante i movimenti cui vanno soggetti i carri.

E' tuttavia consentito il carico a doppio strato, senza piano separatore, delle damigiane poste in ceste contenenti acido cloridrico, acido solforico di concentrazione non superiore a 60° Bé, ammoniaca in soluzioni acquose, soluzioni di alcali caustici, soluzioni di ipocloriti, acido acetico ed acido formico, purchè le parti superiori del recipiente e la paglia che serve da imbottitura siano coperte da un adatto coperchio, anche mobile, di vimini a fitta rete.

Dietro autorizzazione dell'Amministrazione le sostanze allo stato di liquido appartenenti a questa categoria possono essere trasportate in carri serbatoi inattaccabili da esse. Per il trasporto dell'acido solforico, avente a 15° centigradi la densità fino a 60° Bé, saranno adoperati serbatoi rivestiti internamente di piombo.

E' ammesso altresì il trasporto, in recipienti fissi di grès, degli acidi cloridrico e nitrico del commercio e degli alcali caustici liquidi; ma questi recipienti, come i serbatoi del capoverso precedente, non debbono mai essere completamente riempiti. Le chiusure tanto dei serbatoi, quanto dei recipienti, devono essere però tali da impedire qualunque fuoruscita di liquido a causa dei movimenti cui vanno soggetti i carri.

Lo scarico dei carri serbatoi e dei carri con recipienti fissi, quando ha luogo sui binari delle stazioni, deve farsi in località appartata, allo scoperto, lontano dai fabbricati e da altri veicoli carichi o vuoti.

e) Il trasporto del bisolfato di sodio si fa in carri scoperti con copertone; deve però essere impedito il contatto del copertone con i recipienti.

f) Le merci di questa categoria viaggiano a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc., che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

g) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Combustibili e materie di facile combustione.

CATEGORIA 3ª:

Carboni minerali: antracite, litantrace e lignite; coke; formelle e mattonelle di carboni minerali; legna da ardere; torba compatta; formelle di torba e di carbone di legna; carbone vegetale o carbone di legna, ecc.

Nota. — La torba sciolta e le fascine di minuta legna appartengono alla categoria quarta; il boghead appartiene alla categoria quinta; il carbone di lignite in polvere o in granelli, il carbone di legna in polvere o in granelli e la carbonella o brace, alla categoria sesta.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità, in piccole partite, non deve eccedere i kg. 100 per collo.

b) All'imballaggio di queste merci provvede l'art. 23 delle Condizioni. Per le partite a carro non si richiede verun imballaggio.

c) Fatta eccezione per le formelle di lignite e di torba, le quali si trasportano in carri aperti con copertone, il trasporto a piccola velocità delle altre merci di questa categoria si fa in carri scoperti senza copertone. Qualora il mittente desiderasse riparare la merce contro la bagnatura, egli potrà ottenere i necessari copertoni alle condizioni previste dall'articolo 36 delle Condizioni. Non si accorda la copertura del carbone di legna, quando non esista la certezza che non è di recente fabbricazione, a fine di escludere ogni probabilità di incendio per qualche pezzo non del tutto spento.

d) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CATEGORIA 4ª:

Fibre vegetali tessili o da intreccio, gregge e loro cascami, come: canapa, cotone, lino, stoppa, sparto, biodo, ecc.; steli, paglia, fieno, canne per graticci, saggina per scope, foglie secche e simili; truciolo di legno, ramoscelli, fascine di minuta legna, scorze di albero secche, ecc.; torba sciolta od in tritumi; ritagli di carta e simili materie a rapida combustione, la cui accensione può essere determinata dalle faville della locomotiva.

Nota. — Le suddette merci presentate allo stato umido, oppure intrise di olio, di grasso, ecc., appartengono alla categoria sesta.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità, in piccole partite, non deve eccedere i kg. 100 per collo, fatta eccezione per la seta denitrificata al viscosio che può raggiungere il peso di kg. 140 per collo.

b) Per l'imballaggio delle medesime provvede l'art. 23 delle Condizioni.

c) Il trasporto delle merci alla rinfusa si fa in carri scoperti con copertone; il trasporto di quelle in balle si fa pure in carri scoperti con copertone, od, in mancanza, in carri coperti, ad eccezione delle balle di fieno e di paglia che sono sempre da caricare in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle canne per graticci, dei cannicci o stoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc., della saggina per scope, dell'erica scoparia, dei ramoscelli, delle fascine di minuta legna, delle scorze d'albero secche, della torba sciolta od in tritumi ha luogo in carri scoperti senza copertone. Quando le merci debbano percorrere linee elettrificate con filo aereo o siano dirette all'estero, il mittente dovrà provvedere a proteggere il carico con copertone proprio.

d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CATEGORIA 5ª:

GRUPPO 1. — *Sostanze grasse: cere, stearina, ecc.; paraffina, ceresina, vasellina; resine e materie resinose; bitumi e materie bituminose; asfalto, catrame, boghead, ecc.; olii grassi vegetali ed animali; terre colorate e colori minerali macinati all'olio; olii minerali aventi alla pressione di 760 mm. un punto di infiammabilità (determinato con l'apparecchio Pensky-Martens) superiore a 65° centigradi, e così pure olii di schisto, olii di catrame, olii di resina, vernici e simili sostanze, quando hanno un punto di infiammabilità, determinato come sopra, superiore a 65° centigradi; zolfo; nitro-benzina; materie combustibili intrise di zolfo (canapuli detti zolfanelli), di resina o d'altro (paste per accensione, torce a vento, ecc.), sempre quando però a causa della loro composizione non presentino un pericolo di autocombustione, nel qual caso questi prodotti sono da comprendersi nella categoria 6ª, gruppo 2.*

GRUPPO 2. — *Clorati, nitrati, cromati e composti a funzione ossidante, cioè favorenti la combustione; donnar secco; miedziankit secco; prométhèe secco; rackarock secco (con la parola « secco », per queste voci, s'intende il costituente della miscela che ha funzione ossidante).*

Nota. — Il prométhèe secco e il rackarock secco si accettano per la spedizione alla condizione che, con il documento di trasporto, il mittente presenti la licenza di trasporto, rilasciata dalla competente autorità di P. S.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità senza limitazione di peso.

b) Per l'imballaggio di queste merci provvede l'art. 23 delle Condizioni. E' fatta eccezione per i composti del gruppo 2, i quali devono essere contenuti in robusti adatti recipienti e condizionati in modo che il contenuto non possa in nessun caso disperdersi dalle connessure dell'imballaggio. Il trasporto del nitrato di calcio e del nitrato di soda è ammesso anche in sacchi, non mai però alla rinfusa.

Anche il nitrato di ammonio può essere spedito in sacchi, purchè questi siano di tessuto molto fitto e rivestiti internamente di carta resistente, in maniera da evitare la possibilità di dispersione del contenuto e siano stati resi opportunamente impermeabili, con strato di catrame, tra tela e carta, o con altri mezzi adatti.

Le miscele contenenti nitrato di ammonio in quantità non superiore al 50 % e materie minerali inerti sono ammesse alla spedizione in sacchi, purchè si trovino in uno stato sufficientemente asciutto, così da non presentare tracce di umidità all'esterno dei sacchi. Prima di effettuare il carico, lo speditore deve provvedere all'accurata ripulitura del carro. Se il trasporto si effettua in carri aperti con copertone, lo speditore deve verificare che quest'ultimo sia in buone condizioni e venga applicato al carico in guisa da ricoprirlo interamente. Sono ammesse alle stesse condizioni anche le miscele contenenti in quantità non superiore al 50 %, anzichè nitrato di ammonio, esplosivi a base di nitrato di ammonio e di nitro-derivati aromatici provenienti dallo scaricamento dei proiettili.

c) Non è ammesso il carico dei composti del gruppo 2 con le merci del gruppo 1, con i combustibili delle altre categorie, con gli infiammabili e con gli acidi della categoria 2ª.

d) Il trasporto delle merci della presente categoria si fa in carri coperti od, in mancanza, in carri scoperti con copertone, eccezione fatta per l'asfalto in pani od in pezzi e per lo zolfo in pani od in pezzi, i quali si trasportano anche in carri scoperti senza copertone.

e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CATEGORIA 6ª:

GRUPPO 1. — *Materie combustibili della categoria quarta allo stato umido, soggette a combustione spontanea pel riscaldamento interno della massa.*

GRUPPO 2. — *Materie di varia natura (fibre tessili, lana* (1), *biancheria usata sdrucita* (1), *stracci* (1), *stoppa, ecc.*) *intrise di grasso o di altre sostanze untuose; filati, tele, carte, se oliati od intrisi di resina; seta nera torta, in matasse e seta fortemente caricata; alluminio, magnesio e zinco in polvere fina; tornitura e limatura di alluminio o di zinco, se unte, intrise di grasso, di vernice o di resina; tornitura e limatura di ferro o di acciaio, impregnate di sostanze grasse; polvere di sughero se frammista, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, olii di resina e simili (cosidetta borra di sughero); carbone di lignite in polvere o in granelli; carbone di legna in polvere o in granelli; carbonella o brace; sansa carbonizzata; nerofumo; fuligine ed altre materie organiche carbonizzate, soggette a combustione spontanea.*

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità, in piccole partite, non deve eccedere kg. 100 per collo.

b) Le merci del gruppo 1 devono essere presentate in condizioni tali da permettere che l'aria circoli liberamente entro i colli; quelle del gruppo 2 devono essere presentate con imballaggio impermeabile all'aria, condizione questa non richiesta per le limature e torniture metalliche spedite a carro, che possono essere caricate alla rinfusa anche senza copertone.

Le suddette merci (eccezione fatta per l'alluminio, per il magnesio e per lo zinco in polvere fina, che devono essere sempre contenuti in recipienti perfettamente chiusi impermeabili all'aria) si accettano anche compresse in balle comuni o condizionate altrimenti; ma in tal caso l'Amministrazione si riserva di stabilire il momento in cui deve effettuarsi la consegna delle spedizioni.

c) Il trasporto a carro delle merci non condizionate secondo il comma *b*), capoverso 1°, si fa esclusivamente in carri scoperti con copertone.

d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Fermentescibili, decomponibili e tensivi.

CATEGORIA 7ª:

GRUPPO 1. — *Sangue liquido; sangue coagulato; mosto e simili materie fermentescibili.*

Nota. — A questa categoria non appartengono i liquidi resi infermentescibili con l'aggiunta di acido solforoso od altro antisettico qualunque.

(1) Le parti devono provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le eventuali spese di disinfezione dei carri di cui l'art. 34 delle Condizioni e soddisfare alle altre condizioni stabilite per le merci ascritte alla categoria prima.

Le merci cui si riferisce questa nota non vanno però soggette alle disposizioni del capoverso precedente, quando siano imballate con involucro impermeabile o dichiarate disinfettate da un certificato dell'autorità sanitaria.

GRUPPO 2. — *Carburo di calcio, perossido di sodio ed altri prodotti che a contatto dell'acqua si decompongono dando luogo a sviluppo di gas.*

GRUPPO 3. — *Ossigeno, acido solforoso, acido carbonico, ossido di metile, acetilene, ammoniaca compressa o liquefatta, idrogeno solforato, fosgene, gas illuminante, cloro liquido, acido cianidrico, cloruro di cianogeno, protossido di azoto e simili gas compressi oppure ridotti allo stato liquido.*

Per le spedizioni dell'acido cianidrico, dell'anidride solforosa od acido solforoso anidro, dell'ammoniaca pura compressa o liquefatta, del cloro, del cloruro di cianogeno e del fosgene, occorre la licenza dell'autorità di P. S. del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate, di cui all'art. 23 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato con il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Però l'acido cianidrico, il cloruro di cianogeno e il fosgene saranno ammessi al trasporto soltanto previ accordi con l'Amministrazione.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità, in piccole partite, non deve eccedere i kg. 100 per collo, fatta eccezione per il carburo di calcio che può raggiungere il peso di kg. 120 per collo.

b) Le merci che fermentando o decomponendosi svolgono gas la cui pressione può determinare lo scoppio dei recipienti che le contengono, devono essere presentate, quelle del gruppo 1, in doppio recipiente od anche in recipienti semplici, in questo caso però non intieramente riempiti e non ermeticamente chiusi; quelle del gruppo 2, in recipienti perfettamente chiusi ed impermeabili all'acqua. I recipienti contenenti il carburo di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibili, la leggenda: « *Carburo di calcio* - *Conservarlo asciutto* ».

I gas compressi od allo stato liquido devono essere presentati in cilindri metallici atti a resistere alla tensione dei vapori, quand'anche la temperatura si elevi a 50° del termometro centigrado (1); in caso diverso, i recipienti devono es-

(1) Con il regolamento approvato con decreto Ministeriale del 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1925, n. 232, sono stabilite norme e condizioni speciali per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

I recipienti destinati al trasporto dei seguenti gas *compressi*: ossigeno, azoto, aria, idrogeno, gas illuminante, metano (protocarburo d'idrogeno, grisou), gas rari, gas d'acqua, gas d'olio (gas ricco), gas misto (gas d'olio con non più del 30 per cento di acetilene);

I recipienti destinati al trasporto dei seguenti gas *liquefatti*: etano, gas d'olio, ammoniaca, metilammina, etilammina, etere metilico od ossido di metile, protossido di azoto, anidride carbonica, cloruro di metile, cloruro di etile, anidride solforosa, cloro, tetrossido di azoto, ossicloruro di carbonio (fosgene);

ed infine i recipienti destinati al trasporto di ammoniaca in soluzione sotto pressione e di acetilene disciolto in acetone sotto pressione;

devono portare il marchio ufficiale costituito dallo stemma d'Italia alto 8 mm. e largo 6, e la data (giorno, mese e anno) del collaudo, comprovante che i recipienti sono stati sottoposti alle prove ed alle verifiche periodiche prescritte dal regolamento sopra citato.

I recipienti dovranno portare punzonate su di essi le seguenti indicazioni:

a) il nome del fabbricante o la sua sigla se notoriamente conosciuta;

b) il numero d'ordine di fabbricazione;

c) il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere;

d) la capacità del recipiente in litri;

e) la pressione massima di carica in kg. per centimetro qua-

sere muniti di una valvola di sicurezza difesa contro i guasti ed inaccessibile dallo esterno (2).

c) Il trasporto a carro delle merci ascritte al gruppo 1, si fa esclusivamente in carri scoperti senza copertone e quello delle merci dei gruppi 2 e 3, in carri coperti, ciò sempre quando non si tratti di spedizioni in appositi carri serbatoi. Il carburo di calcio però, può, in mancanza di carri coperti, essere trasportato anche in carri scoperti con copertone.

Così pure possono essere caricati in carro aperto nei mesi di novembre-febbraio inclusi ed in carro aperto con copertone nei rimanenti mesi dell'anno i recipienti che contengono gas d'acqua, gas misto, gas ricco, etilammina, metilammina, cloruro di metile, cloruro di etile ed etere metilico, a meno che siano riposti entro adatte e robuste casse di legno, nel qual caso possono essere sempre caricati in carro aperto; le casse però devono permettere, con apposite aperture, di poter verificare che sono state osservate tutte le prescrizioni del regolamento approvato con decreto Ministeriale del 12 settembre 1925.

Durante i mesi invernali novembre-febbraio inclusi, possono altresì essere caricati in carro aperto senza copertone i recipienti contenenti i seguenti gas liquefatti: acido carbonico, etano, protossido di azoto, ammoniaca, ossicloruro di carbonio, cloro secco, acido solforoso, tetrossido di azoto.

Se per le merci del gruppo 1 fosse necessaria la copertura, il mittente dovrà provvedere affinchè i cannelli o gli altri sfiatatoi siano applicati ai recipienti in modo da permettere egualmente il libero sfogo dei gas.

I colli delle merci di questa categoria (gruppo 3) spedite in piccole partite, devono essere presentati con una etichetta portante l'indicazione « *gas compressi e liquefatti* » ed il disegno in rosso su fondo bianco di una bomba esplodente.

Tale etichetta può essere fissata direttamente sui colli oppure attaccata ad essi con qualsiasi mezzo adatto, purchè in modo inamovibile.

Per i trasporti a carro, invece, lo speditore deve presentare due cartellini con l'indicazione e col disegno anzidetti.

d) Piccole quantità dei seguenti gas e precisamente non oltre 20 grammi per l'ammoniaca, il cloro ed il tetrossido di azoto, e non oltre 50 grammi per l'acido solforoso possono essere trasportate in resistenti tubi di vetro chiusi alla lampada, purchè questi siano riempiti solo per metà e purchè ciascuno di essi sia posto in un recipiente metallico ed imbottito con polvere di amianto, terra d'infusori od altra simile sostanza adatta, in maniera che il tubo di vetro non possa assolutamente muoversi. Il recipiente metallico dovrà essere saldato e chiuso in adatta cassa di legno.

Il cloruro di metile, l'etere metilico, il cloruro di etile, la metilammina e l'etilammina possono essere trasportati in robusti tubi di vetro a perfetta chiusura, il cui contenuto singolo non superi i 100 grammi; questi tubi debbono essere imballati ed immobilizzati dentro robusta cassa di legno in maniera da evitare l'urto fra di essi.

e) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Infiammabili.

CATEGORIA 8ª:

Alcoolici e liquori contenenti in volume oltre il 21 % di alcool anidro; petrolio comune; olio di nafta (petrolio greggio), olii minerali, olii di schisto, olii di catrame, olii di resina, che alla pressione di 760 mm. hanno un punto di infiammabilità non inferiore a 21° centigradi (determinato con l'apparecchio Abel-Pensky); essenza di trementina; essenze naturali (olii essenziali); vernici, creme e lucidi da scarpe o da cuoi, contenenti solventi volatili infiammabili, e simili altre sostanze, nonchè loro miscugli il cui punto di infiammabilità, determinato come sopra, non è inferiore a 21° centigradi.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

b) Le suddette merci devono essere condizionate: in recipienti di vetro, rivestiti di vimini o in recipienti non rivestiti ma riposti in ceste o casse provviste di maniglie e rincalzati con paglia od altro e devono inoltre essere ricoperti con tortiglione di paglia, corda o simili nella parte che sporge fuori della cesta o cassa; oppure in recipienti metallici stagni a perfetta chiusura racchiusi in casse di legno; ovvero in robusti barili.

Inoltre le merci in damigiane e bottiglioni di vetro devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità, di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla nomenclatura e classificazione delle cose.

---

drato per i gas compressi e per l'acetilene disciolto in acetone in materia porosa; il peso massimo di carica per i gas liquefatti; la concentrazione massima in per cento per le soluzioni acquose ammoniacali;

f) il peso del recipiente vuoto in kg. e separatamente quello della valvola e del cappellotto; per i recipienti da soluzione di acetilene compresso quello della materia porosa e della quantità normale di solvente.

I recipienti devono inoltre portare il nome del gas in essi contenuto, apposto a vernice in caratteri bene appariscenti sull'ogiva oppure impresso su targhetta metallica saldata a stagno.

Infine i recipienti contenenti i seguenti gas debbono portare una colorazione a vernice almeno per una zona di 10 centimetri e precisamente di colore: bianco per l'ossigeno, rosso per l'idrogeno, azzurro chiaro per l'aria compressa, verde chiaro per l'azoto, giallo per l'anidride carbonica, nero per il cloro, grigio chiaro per l'ammoniaca, arancione per l'acetilene.

Le verifiche periodiche (art. 25 del regolamento) debbono essere rinnovate almeno:

a) ogni due anni per i recipienti destinati a contenere cloro, tetrossido di azoto, anidride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene), cloruro di metile, cloruro di etile, etere metilico, metilammina, etilammina;

b) ogni cinque anni per i recipienti destinati a contenere altri gas compressi o liquefatti nonchè ammoniaca disciolta sotto pressione, ed inoltre per i recipienti contenenti acetilene disciolto in acetone già in uso alla data di pubblicazione del citato regolamento;

c) ogni dieci anni per i recipienti messi in circolazione dopo l'andata in vigore del detto regolamento, se destinati a contenere acetilene disciolto in acetone.

Non debbono essere accettati pel trasporto dei gas, i recipienti che non portino a punzone il marchio ufficiale già indicato, accompagnato dalla data di verifica, comprovanti che il recipiente ha subito le prove e la verifica periodica prescritta.

Così pure non devono essere accettati i recipienti che risultassero caricati oltre i limiti prescritti. Per i recipienti riempiti di gas liquefatti ciò può facilmente riconoscersi dal peso il quale non deve superare complessivamente la tara aumentata del peso massimo del liquido segnato sul recipiente. Per i recipienti contenenti gas compressi o gas acetilene disciolto in acetone l'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire tale verifica in presenza della ditta mittente la quale appresterà i mezzi adatti nonchè la persona pratica.

Ad ogni modo l'accettazione della spedizione e la mancata verifica da parte dell'Amministrazione non esonera la ditta mittente dalla propria responsabilità in caso di danni, qualora si constati, anche durante il trasporto, che qualcuno dei recipienti era stato caricato oltre i prescritti limiti.

(2) L'ossigeno liquido e l'aria liquida sono ammessi al trasporto anche in recipienti muniti di un tappo di feltro o di altra materia adatta, che permetta la fuoruscita dei vapori e che impedisca che possano verificarsi spruzzi del liquido.

Il tappo deve essere fissato in maniera da non potersi spostare o togliere per inclinazione o rovesciamento del recipiente.

I recipienti stessi debbono essere contenuti in altri recipienti che evitino, in qualunque evenienza, lo spandimento del liquido.

le spedizioni a grande velocità, ogni collo non deve eccedere il peso lordo di kg. 50 se le merci sono condizionate in recipienti di vetro, e di kg. 75 se sono condizionate altrimenti.

I recipienti non devono essere completamente pieni, devono essere perfettamente condizionati e non devono avere segni apparenti di colature.

c) Il trasporto a piccola velocità ha luogo in carri scoperti con copertone od in carri coperti, e, se a carro, anche in carri serbatoi. Questi ultimi devono essere chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita di liquido o di vapori e non devono essere completamente riempiti.

d) Le merci di questa categoria viaggiano a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc. che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

e) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CATEGORIA 9ª:

Olio di nafta (petrolio greggio) ed olii leggeri derivati dal petrolio (benzina, ligroina, gazolina, ecc.), olii di schisto, olii leggeri di catrame (benzolo, toluolo, amilene, ecc.) e simili idrocarburi che alla pressione di 760 mm. svolgono vapori infiammabili al disotto di 21° centigradi (determinazione da eseguirsi con l'apparecchio Abel-Pensky); acetone; solfuro di carbonio; etere solforico e sostanze che ne contengono in notevoli proporzioni (ad esempio: collodio, spirito o gocce di Hoffmann, ecc.); velivolite; vernici contenenti solventi volatili infiammabili e simili altre sostanze, nonchè loro miscugli, aventi un punto di infiammabilità, determinato come sopra, inferiore a 21° centigradi.

Per la spedizione del solfuro di carbonio in quantità superiore ai 5 litri, e della benzina contenente composti organo-metallici od altre sostanze tossiche, occorre la licenza dell'autorità di P. S. del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate, di cui all'art. 23 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Nota. — Le vernici, anche aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21° centigradi, se contenute in recipienti metallici ben chiusi e di peso singolo non superiore a kg. 5, vanno soggette alle disposizioni stabilite per la categoria 8ª.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

b) La velivolite deve essere consegnata in robusti stagnoni riposti in casse di legno, escluso in modo assoluto ogni altro imballaggio. Ogni collo non deve superare il peso lordo di kg. 75.

Le altre merci di questa categoria devono essere condizionate: in recipienti di vetro impagliati, riposti ciascuno in casse o ceste provviste di coperchio e di maniglie, del peso di non oltre 50 kg. per collo; oppure in recipienti metallici stagni a perfetta chiusura, racchiusi in apposite casse di legno, del peso lordo di non oltre kg. 75 per collo; ovvero in robusti barili non superanti ciascuno il peso di kg. 75 se spediti a grande velocità. Quest'ultimo modo di imballaggio non è ammesso per l'etere, pel solfuro di carbonio, per l'acetone, per gli olii leggeri del petrolio aventi un peso specifico inferiore a 0,680 (gazolina, ecc.), nè per quelli derivanti dal catrame che bollono a meno di 50° centigradi (amilene, ecc.), i quali, anzichè in barili di legno, devono essere presentati in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita, del peso massimo di 650 kg. per collo per le spedizioni a piccola velocità e di kg. 100 per collo per quelle a grande velocità.

Inoltre le merci in damigiane e bottiglioni di vetro devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità, di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla nomenclatura e classificazione delle cose.

I recipienti non devono essere completamente pieni, devono essere perfettamente condizionati e chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita di liquido o vapore. La paglia od altra simile materia che riveste i recipienti di vetro o serve da imbottitura deve essere resa incombustibile con sostanze adatte in modo da non accendersi nemmeno al contatto diretto di una fiamma. Tale trattamento della paglia non è obbligatorio quando i recipienti sono riposti in casse di legno chiuse.

I colli delle merci di questa categoria, spedite in piccole partite, devono essere presentati con una etichetta portante l'indicazione « *infiammabili* » ed il disegno in rosso su fondo bianco di una torcia accesa.

Tale etichetta può essere fissata direttamente sui colli oppure attaccata ad essi con qualsiasi mezzo adatto, purchè in modo inamovibile.

Per i trasporti a carro, invece, lo speditore deve presentare due cartellini con l'indicazione e col disegno anzidetti.

c) Il trasporto si fa esclusivamente in carri scoperti con copertone e, se a carro, anche in carri serbatoi. Questi ultimi devono essere chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita di liquido o di vapore e non devono essere completamente riempiti. I carri serbatoi, inoltre, se devono percorrere tratti di linea elettrificata con filo aereo devono avere nella parte superiore un'adeguata protezione di materiale isolante, in modo da impedire che una eventuale caduta del filo, che trasporta la corrente, possa investire la parte metallica.

d) Le merci di questa categoria viaggiano a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria esonerata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc., che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

e) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CATEGORIA 10ª:

GRUPPO. 1. — *Fiammiferi di legno, di cera, di esca, di carta, a bengala, ecc.; fosforo rosso e simili merci accensibili per sfregamento; pellicole cinematografiche, tanto vergini quanto impressionate (films); celluloide (esclusi i lavori).*

GRUPPO 2. — *Fosforo bianco; fosfuro di calcio; sodio, potassio, e simili sostanze che si conservano in liquidi diversi e la cui accensione può essere determinata dal contatto con l'acqua o dalla dispersione del liquido preservativo.*

GRUPPO 3. — *Zinco-etile, zinco-metile e loro soluzioni in etere; magnesio-etile e simili liquidi che si infiammano spontaneamente all'aria; metalli piroforici.*

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità non deve eccedere i kg. 100 per collo. Per le merci del gruppo 3 il peso di ciascun collo non deve, in ogni caso, eccedere i kg. 15.

b) Le sostanze del gruppo 1 devono essere riposte in recipienti di legno ben connessi, dello spessore di almeno 1 cm., oppure in recipienti metallici racchiusi in casse. Le medesime devono essere imballate internamente con carta od altro, in modo da formare una massa compatta.

Quelle del gruppo 2 devono essere presentate in recipienti metallici racchiusi in casse cerchiate provviste di maniglie, del peso complessivo di non oltre 100 kg. per collo, tanto per le spedizioni a grande quanto per quelle a piccola velocità. Piccole quantità e non oltre kg. 2 per ciascuna delle merci comprese in questo gruppo (eccezione fatta per il fosforo bianco) possono essere poste anche in robusti recipienti di vetro a perfetta chiusura e questi riposti, con adeguata imbottitura per immobilizzarli, entro resistenti casse di legno provviste di maniglie e che, oltre le altre indicazioni di cui è parola appresso, devono portare le diciture « *Alto - Non ribaltare* ».

Le merci del gruppo 3 devono essere contenute in fiale di vetro chiuse alla lampada, oppure in recipienti di vetro o di terra cotta provvisti di chiusura ugualmente ermetica e sicura; detti recipienti devono poscia essere riposti in robusti recipienti di lamiera riempiti completamente di terra d'infusori o di altre terre analoghe ma bene asciutte, in modo tale che sia assolutamente impossibile qualunque movimento del recipiente di vetro o di terra dentro quello di metallo; questi ultimi devono essere saldati e rinchiusi in cassette di legno con adeguata imbottitura.

I colli delle merci di questa categoria, tanto se spedite a carro, quanto in piccole partite, devono essere presentati con una etichetta, fissata stabilmente, portante l'indicazione: « *Infiammabili* » ed il disegno in rosso su fondo bianco di una torcia accesa, e quelli di fiammiferi, spediti a grande velocità, devono anche recare, almeno su quattro faccie, una striscia in colori vivaci ed a caratteri visibili, con la dicitura « *Fiammiferi* ». I colli contenenti fosfuro di calcio, sodio, potassio e simili, devono portare, in modo visibile, anche l'indicazione « *Pericoloso il contatto con l'acqua* ».

Per i trasporti a carro, inoltre, lo speditore deve presentare due cartellini con l'indicazione e col disegno anzidetti.

c) Il carico di queste merci si fa separatamente, oppure anche insieme con altre merci, purchè di natura tale da non provocare incendio.

d) Il trasporto ha luogo esclusivamente in carri coperti.

e) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Esplosivi.

CATEGORIA 11ª:

Capsule metalliche per armi da caccia, da tiro e da guerra; capsule fulminanti d'inneschi di bossoli per artiglieria, di cartucce per armi portatili, di spolette, ecc.; bossoli di cartucce innescati ossia muniti di capsula; capsulette anche di cartone per pistole giocattoli, purchè contenenti non oltre 5 centigrammi di miscela fulminante ciascuna; dischetti accensibili per pistole giocattoli anche se a base di clorati; cioccolette da bambini e da salone, anche se a base di fulminato d'argento; micce ordinarie a combustione lenta, dette di sicurezza; micce di spoletta; inneschi senza fine; spolette per proietti, con o senza innesco; cartucce cariche per pistole, revolvers, floberts e simili; cartucce da salve cariche per fucile o pistola; cartucce per pistola spegnitrice Wolfs.

a) Per la spedizione delle anzidette merci non occorre licenza di trasporto.

Cartucce cariche per fucili e mitragliatrici di calibro inferiore ai 20 mm.; cartucce per riscaldatori di siluri; codette luminose cariche per proietti; inneschi per spolette; inneschi per cartocci a bossolo da cannone; cannelli fulminanti per artiglierie, a frizione, a percussione ed elettrici; stoppini a frizione e a percussione.

b) Per la spedizione delle cartucce in numero superiore a 1500 e per la spedizione delle altre merci in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

Nota. — Le capsule comprese in questa categoria debbono contenere ciascuna meno di due decigrammi di materia fulminante. Le altre capsule e le micce a combustione rapida appartengono alla categoria 14ª. Le cartucce a bossolo di cartone o di carta, senza tacco metallico, per fucili, ecc.; le cartucce a bossolo metallico per cannone e gli inneschi di fulmicotone appartengono alla categoria 13ª.

CONDIZIONI.

a) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 50 per spedizione. Per le medesime lo speditore deve presentare la licenza di trasporto nei casi in cui è prescritto.

I bossoli con innesco possono, però, essere spediti tanto a grande quanto a piccola velocità senza limite di peso.

Gli esplosivi di questa categoria, spediti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato, si accettano pel trasporto a grande velocità anche se eccedano i kg. 50, purchè ogni spedizione non superi i kg. 500.

Si accettano pure a grande velocità le cartucce di questa categoria contenute nelle casse regolamentari, nei cofani da someggio militare o negli zaini appositi, caricati o non su carrette da battaglione, carri o autoveicoli.

b) Le merci suddette devono essere presentate in recipienti di legno ben condizionati, di un centimetro almeno di spessore, nei quali la merce deve essere imballata in scatole od altrimenti ed immobilizzata con segatura di legno, ritagli di carta, ecc.

I colli di queste merci devono essere presentati con un'etichetta fissata stabilmente portante l'indicazione: « *Esplosivi, categoria 11ª* » ed il disegno in rosso su fondo bianco di una bomba esplodente.

Per i trasporti a carro, inoltre, lo speditore deve presentare due cartellini con l'indicazione e col disegno anzidetti.

c) Il carico di queste merci si fa separatamente ed anche insieme con altre merci purchè inerti, non mai con gli esplosivi delle categorie seguenti.

d) Il trasporto ha luogo esclusivamente in carri coperti.

e) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Per i trasporti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato e delle Società del tiro a segno, non occorre licenza di trasporto.

Nota. — Le spedizioni per conto delle FF. AA. dello Stato sono accettate nelle condizioni d'imballaggio in cui vengono presentate, corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime. E' però sempre obbligatoria l'applicazione delle etichette e la presentazione dei cartellini sopraindicati.

CATEGORIA 12ª:

Cotone nitrato o nitrocellulosa (cotone collodio, cotone fulminante, fulmicotone) stabilizzato, polpato, contenente almeno il 18 per cento di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 per cento di alcool (75 parti di sostanza secca e 25 parti di alcool, od alcool ed acqua); cartocci per armi subacquee da guerra, carichi del detto cotone nitrato.

Per la spedizione delle anzidette merci in quantità superiore a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto.

Nota. — Il cotone nitrato contenente meno del 18 per cento di acqua o del 25 per cento di alcool appartiene alla categoria 13ª, gruppo 4.

CATEGORIA 13ª:

GRUPPO 1. — *Esplosivi a base di nitrato di ammonio con nitro naftalina, tritolo, nitroguanidina, nitrato di guanidina, ecc., e con o senza polveri metalliche (amatol, full pulver, esplosivo 60/40, schneiderite, siperite, esplosivi N. D. T. nougat; esplosivo M. S. T., dinamon, ammonal, toluolammonal o tritolo-ammonal, sabulite, vibrite, echo, nitramite, esplosivo A 3, albite B. M., umbrite e simili), sciolti o compressi o confezionati in cariche senza innesco; tritolo (trotil, trinitrotoluene) sciolto (cristallizzato, granulare, polveroso, compresso, fuso) o confezionato in cariche, carichette, micce senza innesco; proietti carichi con i suddetti esplosivi con o senza spoletta, senza innesco.*

a) Per la spedizione delle anzidette merci in quantità superiore a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto.

GRUPPO 2. — *Binitrofenolo, trinitrofenolo o acido picrico purificato (cristallizzato, polveroso, compresso o fuso) solo o mescolato con altre sostanze, confezionato in cariche, carichette, micce, ecc., senza innesco, come: pertite, melenite, lyddite, shimose, ecrasite, esplosivo M. B. T., esplosivo M. A. T.; picrati non esplodenti all'urto, come: polvere Brugère, di Abel, ecc.; polvere nera comune ed esplosivi affini come: polvere bruna, cioccolata, progressiva nelle varie graniture e manufatti (petardetti d'innescamento; carichette di innescamento e di trasmissione; cartucce a cilindretti e cilindretti compressi, stoppini di innesco vari; sacchetti a polvere; ecc.); fulopite; polvere Battelli costituita da semplice miscuglio senza lavorazione dei suoi componenti; dithorite; rascite; präposit; tetril; cariche di lancio in sacchetti per artiglieria; cartocci a polvere per artiglieria; castagnole senza innesco; petardi da segnalamento; polveri Schultze, acapnia, balistite, ichnusa, anigrina, randite, excelsior, nivea, sublimite, silurite, lanite, filite, aristite, polvere E. C. senza fumo inglese; chiarenzite, americana, baston, fulmin, ideal, Tbis francese, Saxonia, Libia, polvere francese B. N. 3 F., phoberite, ideal Nobel's, Tripolitania, polveri senza fumo della Smokeless Powder C. inglese, cooppal Lamellaire n. 2 e n. 3; Jagd Königpulver; Fasanpulver; normale (polvere senza fumo svedese, svizzera e inglese), rothweil, walsrode, amberite, neonite, müllerite, polvere senza fumo Diamond, polveri del R. polverificio di Fontana Liri, polvere da caccia D. N. della Società anonima Dinamite Nobel, polvere fulgor, sport, eureka; esplosivo da mina Cornaro; imperialite; petardi da segnalamento secondo le prescrizioni 28 gennaio 1909 delle Ferrovie italiane dello Stato; petardi speciali da segnalamento per apparecchi fissi secondo le prescrizioni 11 dicembre 1911 delle Ferrovie italiane dello Stato; petardi per segnalamento ad uso esclusivo delle Ferrovie secondo il brevetto n. 98593 del 15 luglio 1909 della Ditta Camocini e figlio di Como; petardi da segnalamento tipo ferrovie della Ditta Battagliotti di Torino; trebulite, trebulite 0 (zero); balistite normale e attenuata di tutte le graniture e forme, sciolta, compressa, confezionata in cariche, cartocci, carichette d'infiammazione, carichette di rinforzo, detonatori carichi; sacchetti con balistite; elementi di cariche, formelle di balistite, ecc., senza innesco fulminante; B. P. D. polvere da caccia e da mina; Flake, polvere da caccia svedese; balistite attenuata B. P. D.; Roma; polvere da caccia S. I. P. E.; Ruby; Fonda; Olimpia; Marconcini Jagd Pulver; Westfalisch - Imperial; Boceda da caccia; Royal; polvere tipo Rothweil svedese da guerra; universal; victoria, siem; balistite compensata; norge; balistite Dozza; italiana; fainite; iris; M. B. polvere da caccia e da tiro; solenite in grani o confezionata in cariche; polveri C. nelle varie numerazioni, graniture e forme, sciolte o confezionate in cariche; corditi; polveri alla nitrocellulosa; polveri B, francesi, polveri Ferrania italiane; polveri americane alla nitrocellulosa; polvere Dupont (sostituta balistite 1 x 10 x 10); polvere Dupont n. 15 per fucili Modello 91; cordone Bickford al tritolo a combustione rapida; fotolampo o polvere per fotografia; fuochi e miscugli pirotecnici di tutte le specie e da segnali, senza innesco fulminante, e altri artifici preparati con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria, con esclusione di clorati, picrati, fulminati e dinamiti.*

b) Per la spedizione della polvere Battelli, degli artifizi, dei fuochi e miscugli pirotecnici, dei petardi da segnalamento della ditta Camocini e figlio di Como e del fotolampo sopra indicati, in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo, e per la spedizione delle altre merci sopra elencate in quantità superiore a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto.

GRUPPO 3. — *Scacciacani della Ditta Chiabotto e Negro di Cuneo; spauracchi; bombette scacciacani; bombette sport; cartuccia magica; giocattoli pirici, cioè: bengala di ogni specie; candele a bengala, tipo fiammiferi, tipo fiaccole; candele magiche, a sorpresa, a stella, a girandola; candele elettriche a stella e a girandola; crisantemi a stella, a girandola, a pioggia d'oro, d'argento, elettrici; pioggia meravigliosa, Cagliostro, non ti scordar di me; piramidi, pioggia di neve; fata morgana, stelle filanti, cascate di stelle; fontane di perle, di stelle trionfali; piccole fontane da salotto; stelle giapponesi; serpenti incantati, gloriosi, a cratere; scintille elettriche; fulmini cinesi, piccoli fulmini; candele da tavola, miracolose, di S. Nicolao; vulcano Monte Pelée, deposito munizioni, bazar; trottole giapponesi, ruote elica, turbine; miracolo del mondo, Pêle-Mêle; girandole da salotto, doppi bastoncini da salotto; vortici soleggianti; fiordalisi, bombe di fiori, cotillons; nastri scoppianti da tirare; confetti, granate, mitragliatrici, pillole; inneschi elettrici con semplici miscele infiammabili; « ritardatori » accenditori elettrici con miccia.*

c) Per le merci suddette in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

GRUPPO 4. — *Cotone nitrato o nitrocellulosa (cotone collodio, cotone fulminante, fulmicotone) secco o contenente meno del 18 per cento di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) o meno del 25 per cento di alcool (75 parti di sostanza secca e 25 parti di alcool, od alcool ed acqua) di tutte le provenienze per gelatine esplosive o per polveri senza fumo; inneschi di fulmicotone; castagnole a balistite e fulmicotone; cartucce innesco di fulmicotone compresso e manufatti analoghi; dinamite; materie analoghe alla dinamite, come gelatine e gomme esplosive, litofrattore, grisoutine, gelatina Vender di sicurezza, esplosivo Boceda n. 1, 2 e 3, canopus, dinamite al binitrotoluolo, grisoutine Couche, dinamite Telsite, Telsite P e Telsite speciale, milanol, thunderholf e simili derivati o composti di fulmicotone o di nitroglicerina a base inerte o attiva anche pronti per l'applicazione, però in nessun caso muniti di innesco fulminante; tonite; esplosivi Nobel per mine; cannel, cremonite e malianite Alvisi; esplosivo 86/14, esplosivo 90/10; esplosivo P.; stibiovirite; nitropicrite; albite al clorato; antigorite; chedditi ed esplosivi affini (cheddite I. S.; cheddite O. S. esplosivo S.); prométhée pronto all'uso; Rak - a - Rok pronto all'uso; donnar pronto all'uso; miedziankit pronto all'uso; grisoutine n. 2 e n. 3; F. O. B. n. 1 e n. 2; hermanite; nitralite; nitralite I.; esplosivo Negro; sedulite tipo forte; nobelite 1, 2, 3, 4 e 5; dinamite F. O. B.; polvere F. O. B. progressiva; polvere F. O. B. nera; dinamite gelatina A.; ammonite n. 1 e n. 2; nitramon Stacchini; geoclastite; grisoutite A. B. C. D.; blainite; cloramite; nobelite galleria Ammonia A, B e tipo C; nobelite cava B; nobelite*

galleria B; dinamite F. O. B. di sicurezza; gomma I. A. e I. B.; gelatina esplosiva I. e O.; F. G. D. I. extra e G. D. I. n. 2; ammonite A e B; dinamite F. O. B. n. 1; dinamite F. O. B. 0 (zero); dinamite F. O. B. 0 0 (due zeri); polverino B. P. D. o securite; vulcania A. B. e C.

d) Per la spedizione delle anzidette merci sino a kg. 5 di peso netto, o sino a 50 detonanti, occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

Nota. — Il cotone nitrato contenente il 18 per cento od il 25 per cento o più, rispettivamente, di acqua o di alcool, appartiene alla categoria 12ª.

GRUPPO 5. — *Cartocci e bossoli carichi a salva per artiglieria; cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee con o senza innesco; cartocci a bossolo per artiglieria con o senza innesco; cartocci proietto (cartucce) per artiglieria con bossolo munito o non di innesco (cannello) e col proietto carico munito o non di innesco, a seconda delle normali prescritte condizioni di conservazione o di maneggio; proietti carichi purchè chiusi perfettamente sia mediante tappo a vite, sia mediante spoletta con o senza innesco, a seconda delle normali prescritte condizioni di conservazione o di maneggio; bombe da bombarda o di caduta alle condizioni di cui sopra, purchè cariche, con esplosivi non contenenti clorati.*

e) Per la spedizione delle anzidette merci sino a kg. 5 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

CATEGORIA 14ª:

GRUPPO 1. — *Razzi o fuochi (artifizi) da segnalazione diversi con innesco; cartucce Wery e da segnalazioni diverse; bombe d'ogni specie cariche di esplosivi a base di clorati; inneschi cloratati per petardi; esplosivi di qualunque genere non nominati, contenenti clorati e miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere oltrechè all'urto anche per decomposizione spontanea; micce a combustione rapida; micce detonanti al fulminato di mercurio; miccia a lenta combustione R. M.*

a) Per la spedizione delle anzidette merci in quantità sino a kg. 5 di peso netto o sino a 50 detonanti occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

Nota. — Le micce dette di sicurezza, costituite di un sottile tubo di caoutchouc o di tela incatramata ripiena di polvere nera comune, appartengono alla categoria 11ª; le micce detonanti non innescate al tritolo o all'acido picrico appartengono alla categoria 13ª.

GRUPPO 2. — *Azotidrato di piombo; inneschi e capsule detonanti, per dinamite ed affini, contenenti sino a grammi 2,5 di mistura fulminante; capsule fulminanti per esplosione di detonatori nei proiettili da cannone carichi di potenti esplosivi; spolette elettriche o a miccia con detonante; castagnole e petardi muniti di inneschi esplodenti all'urto o per frizione o per corrente elettrica; ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più di mezzo grammo di materia fulminante; accenditori di sicurezza per inneschi elettrici.*

b) Per la spedizione delle anzidette merci sino a 50 detonanti occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

Nota. — Le capsule contenenti ciascuna meno di due decigrammi di materia fulminante appartengono alla categoria 11ª. Le capsule che contengono ciascuna più di grammi due e mezzo di materia detonante e le spedizioni che contengono complessivamente più di venti chilogrammi di materia detonante, come pure quelle di ceci e confetti fulminanti che contengono ciascuno più di mezzo grammo di fulminato di argento, si considerano come fulminati in massa e sono perciò escluse dal trasporto (articolo 1).

CONDIZIONI COMUNI ALLE CATEGORIE 12ª, 13ª E 14ª.

a) Le merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità ed alla condizione che con la lettera di vettura lo speditore presenti la licenza di trasporto rilasciata dalla competente autorità di P. S. nei casi in cui è prescritta, come pure una dichiarazione compilata nei termini di cui al richiamo (1), la quale può essere scritta a tergo della lettera di vettura.

Se poi trattasi di acido picrico o dei detonanti di cui alla categoria 14ª, occorre inoltre la presentazione di un certificato di un chimico, noto alla autorità ferroviaria di partenza, attestante, quando trattasi di acido picrico, che esso è purificato ed in tale stato da non essere soggetto a decomposizione spontanea, e quando trattasi dei detonanti di cui alla predetta categoria 14ª, gruppo 2, che per essi vennero osservate le prescrizioni del presente regolamento circa le quantità massime di materia detonante.

Per i trasporti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato e delle società del tiro a segno non sono necessari la licenza, la dichiarazione ed il certificato di cui sopra.

b) Le merci di cui trattasi devono essere condizionate come segue, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata o non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata:

1° pel cotone nitrato sciolto, tanto umido quanto secco, l'imballaggio interno deve essere costituito di una cassetta metallica accuratamente chiusa, posta a sua volta in robusta cassa di legno con paglia compressa od altro negli interstizi. Se invece trattasi di fulmicotone riposto in cartocci, oppure di inneschi di fulmicotone, l'imballaggio si potrà limitare alla cassa esterna di cui sopra, nella quale la merce sia stabilmente trattenuta e circondata di segatura o d'altro;

2° per l'acido picrico è ammesso l'imballaggio in casse o barili robusti a perfetta tenuta, foderati di carta o di stoffa e con assoluta esclusione di qualsiasi parte di piombo o di composti di piombo;

3° le altre merci della categoria 13ª devono essere presentate in casse di legno ben condizionate, di un centimetro almeno di spessore, rivestite internamente di carta o di tela, in modo da evitare la dispersione del contenuto; nelle casse le merci stesse devono essere imballate, in scatole od altri-

(1) La dichiarazione deve essere compilata nei termini seguenti: Il sottoscritto dichiara che la merce consistente in . . . . da lui oggi consegnata alla strada ferrata per essere spedita da . . . . a . . . . . . al signor . . . . è preparata con tutte le cure che la scienza e l'arte suggeriscono; che essa corrisponde perfettamente alle dichiarazioni della lettera di vettura e che per la medesima furono osservate tutte le prescrizioni e cautele imposte dal regolamento pel trasporto delle materie pericolose, non ignorando che altrimenti il trasporto ne sarebbe assolutamente vietato. Egli dichiara inoltre di assumere l'intera responsabilità per le conseguenze e pei danni di ogni natura che potessero verificarsi durante il trasporto per effetto dell'inosservanza delle prescrizioni relative o dell'irregolare od incompleta condizionatura della merce stessa.

menti, con segatura di legno, ritagli di carta, ecc., vale a dire immobilizzate in modo da formare una massa compatta;

4° per le merci della categoria 14ª devesi avere cura: che la materia esplosiva sia messa sciolta oppure preparata per l'applicazione, si trovi perfettamente isolata ed immobilizzata in un mezzo soffice tale da impedire qualsiasi sfregamento dei pezzi fra di loro e contro le parti dure degli imballaggi immediati; che i pacchetti costituenti questi imballaggi siano riposti, e a loro volta immobilizzati con carta, segatura od altro, in apposita cassetta accuratamente chiusa; che, infine, le cassette così confezionate siano rinchiuse in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandole di paglia, di stoppa, o di altra materia soffice non polverulenta, in quantità sufficiente da attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplodente. Detta cassa dovrà essere munita di robuste maniglie laterali e legata in croce con filo di rame o di ferro stagnato o zincato ben teso e fissato ai capi con piombi.

Pei detonanti del gruppo 2 gli imballaggi immediati di cui sopra debbono essere molto resistenti ed inoltre la merce ripartitavi in modo che nessuno di essi abbia a contenere più di 100 grammi di materia detonante (1).

I colli delle merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª non debbono mai eccedere il peso lordo di kg. 50 ciascuno.

I colli delle categorie 12ª e 13ª devono essere presentati con una etichetta, fissata stabilmente, portante l'indicazione « *Esplosivi — Categorie* 12ª e 13ª » ed il disegno in rosso su fondo bianco di una bomba esplodente, e quelli della categoria 14ª con una etichetta recante il suddetto disegno e l'indicazione « *Detonanti - Non capovolgere - Categoria* 14ª ».

(1) A conseguire gli scopi suaccennati, sulle ferrovie estere vigono le qui sotto riassunte prescrizioni particolareggiate per l'imballaggio dei detonanti, le quali valgono altresì per i consimili trasporti sulle linee italiane, dai confini ai luoghi di deposito, corrispondendo esse quasi perfettamente alle prescrizioni di cui sopra in vigore nell'interno del Regno. Però la prescrizione pei trasporti nell'interno relativa all'obbligo di munire le casse di maniglie vale anche per i trasporti di detonanti dai confini ai luoghi di deposito.

I. — Le capsule detonanti devono essere riposte in robuste scatolette di latta, nella quantità di non oltre 100 pezzi per ciascuna, disponendole l'una accanto all'altra coll'orifizio rivolto all'insù e colmando i vuoti delle capsule e gli interstizi fra le stesse con segatura di legno od altra materia soffice asciutta, in modo che non abbiano a smuoversi o spostarsi. Le pareti laterali di ogni scatoletta debbono essere foderate di cartone per impedire il contatto delle capsule con la latta, e sui fondi del coperchio della scatoletta vi deve essere uno strato di feltro o di panno che comprima le testate delle capsule e le tenga immobili, così che, chiusa la scatoletta e ravvolta in carta da impacco, lo scuotimento non dia alcun rumore di capsule che si spostano.

II. — Le scatolette così confezionate, riunite in quantità di cinque al massimo, debbono essere incartate formando tanti pacchi, i quali sono da riporre (sempre in modo che l'orifizio delle capsule contenute sia rivolto verso il coperchio), in apposita cassetta di legno le cui pareti abbiano uno spessore di almeno 22 mm. oppure in robusta cassetta di latta. Gli interstizi che, non ostante ogni precauzione, rimanessero fra i pacchi e la cassetta, debbono essere riempiti con ritagli di carta, con paglia, con stoppa od altra materia soffice asciutta. Il coperchio della cassetta, che deve a sua volta comprimere il contenuto in modo da immobilizzare i pacchi, deve essere fissato con viti di ottone o di ferro stagnato, o, se trattasi di cassette di latta, mediante saldatura.

III. — Le cassette di legno o di latta di cui sopra, in numero di una o più, debbono essere riposte col coperchio all'insù, in una seconda cassa fatta con tavole di legno aventi pure lo spessore di almeno 22 mm., ed abbastanza grande da lasciar intorno a ciascuna cassetta interna uno spazio di almeno 30 mm., il quale deve essere riempito a compressione con paglia, stoppa od altra materia soffice ben asciutta. Questa cassa deve essere chiusa come è detto per le cassette interne e deve portare un cartellino coll'indicazione a grandi caratteri « *Capsule detonanti* » « *Non capovolgere* ».

Per i trasporti a carro, inoltre, lo speditore deve presentare due cartellini con le indicazioni e col disegno anzidetti.

Le spedizioni per conto delle FF. AA. dello Stato si accettano nelle condizioni di peso e d'imballaggio (e anche senza imballaggio) in cui vengono presentate, corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime. E' però sempre obbligatoria l'applicazione delle etichette e la presentazione dei cartellini sopraindicati.

c) Le spedizioni delle merci di cui trattasi in partite di oltre 50 kg. si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione in località lontane dai binari ove manovrano locomotive.

Per le eccezioni che occorresse di fare alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entità dei trasporti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato, devono essere presi con la ferrovia, di volta in volta, gli opportuni accordi.

Il carico di ciascun carro non deve in nessun caso oltrepassare i due terzi della sua portata.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o che si urtino fra loro. La totalità dei colli deve essere poscia intieramente avviluppata con involto impermeabile fornito dal mittente, o, in mancanza, con copertoni dell'Amministrazione, alle condizioni previste dall'art. 36 delle Condizioni, a meno che i colli presentati per la spedizione siano singolarmente ricoperti con robusto involucro di tela incerata o catramata oppure di carta di tela impermeabile.

I colli contenenti bossoli carichi, connessi o no a proietti, debbono essere sempre disposti nei carri in modo che gli assi dei bossoli risultino normali al binario.

Uguale prescrizione vale per i materiali suddetti se spediti senza imballaggio — per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato — e per i proietti e le bombe carichi con spoletta munita d'innesco.

Le spedizioni in collettame non superanti in complesso i 50 kg., ed i 200 kg. solo per le polveri da caccia e da mina, si caricano unitamente con altre merci, però discoste da esse ed osservando le cautele di cui sopra; quelle di peso superiore in carri separati. In nessun caso è ammesso di caricare le merci esplodenti con le capsule od altri materiali contenenti inneschi fulminanti (categorie 11ª e 14ª) cogli acidi minerali e, in generale, le materie esplodenti delle diverse categorie o dei diversi gruppi fra loro o con merci di natura tale da provocare incendio.

d) Gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si trasportano esclusivamente in carri coperti, servendosi dei treni merci ordinari. Se le linee non sono percorse da tali treni, i trasporti debbono effettuarsi con treni speciali alle condizioni dell'articolo 78 delle tariffe. Il pubblico può rivolgersi alle stazioni per conoscere su quali linee occorra l'effettuazione del treno speciale. Le spedizioni degli esplosivi delle categorie 12ª e 13ª e di quelli del gruppo 1 della categoria 14ª, non eccedenti i 50 kg., si possono inoltrare con treno misto quando non vi siano treni merci ordinari, ma in tal caso è sempre obbligatorio l'involucro di tela incerata o catramata oppure di carta tela impermeabile, oltre alle cautele nel carico di cui alla lettera *c*).

Di tali spedizioni non se ne ammette più di una per treno misto.

E' ammesso il trasporto di munizioni e di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª gruppo 1, a carro per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato anche con treni merci con viaggiatori o misti, limitatamente a un carro per treno e alla condizione che il carro stesso sia collocato il più lontano possibile dalla locomotiva e dalle carrozze viaggiatori, non formi la coda del treno, sia preceduto e seguito almeno da un carro coperto vuoto o contenente materia inerte e sia scortato da militari.

Quando non sia possibile provvedere altrimenti, il distanziamento dalla locomotiva e dalle carrozze viaggiatori può essere limitato al solo carro scudo.
Inoltre sono ammessi al trasporto anche gli esplosivi costituenti la dotazione di truppe viaggianti in treni esclusivamente militari.

Le spedizioni di detonanti della categoria 14ª, gruppo 2, si ammettono nei treni misti nel solo caso che la materia detonante non superi complessivamente i 250 grammi.

e) Alle merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, si applicano pel trasporto i prezzi della tariffa n. 33 P. V., tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78 allorquando si tratti di treni speciali.

Ai trasporti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato si applicano le tariffe convenute con le stesse.

Oltre agli indicati prezzi ed a quelli accessori stabiliti per le merci ordinarie sono pure da aggiungere, quando ne sia il caso, le seguenti tasse:

1) *Il diritto di sosta*, nella misura seguente:
merci non sostanti sui carri: L. 0.30 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 1.00 per spedizione e per ogni ora indivisibile;
merci sostanti sui carri: L. 0.30 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 24 per carro e per ogni 24 ore indivisibili.
Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore e, rispettivamente, 16 ore successive all'impostazione.

2) *Le spese della notificazione della sosta* alle autorità locali di pubblica sicurezza, qualora la residenza di queste fosse distante più di 500 metri dalla stazione (1).

3) *La tassa per la guardia speciale* per misure precauzionali alle spedizioni degli esplosivi dei gruppi 4 e 5 della categoria 13ª e di quelli della categoria 14ª. Questa tassa, dovuta all'Amministrazione di pubblica sicurezza, è di L. 10 per ciascun agente e per ogni 24 ore da computare da una mezzanotte all'altra, quando dall'autorità venisse ordinata la sorveglianza da parte degli agenti di pubblica sicurezza nella località di arrivo o di transito. La detta tassa è raddoppiata se il servizio di guardia sia eseguito fuori della ordinaria residenza degli agenti.

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse conveniente di sottoporre a sorveglianza speciale anche i trasporti di materie esplodenti eseguiti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato, che avessero a sostare più di sei ore nelle stazioni, tale servizio sarà affatto gratuito, nessuna competenza spettando in questo caso agli agenti di pubblica sicurezza incaricati.

4) *Le spese doganali* per la visita del contenuto dei colli che, per ordine dell'autorità doganale, si dovesse eventualmente fare nei magazzini del destinatario anzichè nei locali della Dogana.
Il pagamento dei prezzi di trasporto per le merci esplodenti deve essere fatto a partenza; le spese di cui sopra e quelle che possono occorrere lungo il viaggio sono gravate sulle spedizioni e riscosse in arrivo.

f) Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª devono essere annunziate anticipatamente. All'Amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonchè il treno con cui dette merci devono essere trasportate. La ricevuta della merce si rilascia soltanto dopo che il carico sia stato compiuto.

Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle Amministrazioni delle FF. AA. dello Stato debbono prendersi preventivamente gli accordi fra gli uffici militari mittenti e le strade ferrate. Il giorno e l'ora di arrivo di ogni treno contenente materie esplodenti sono telegraficamente notificati all'autorità militare del luogo di arrivo dall'ultima stazione capo-linea che precede quella d'arrivo.
I trasporti militari devono essere accompagnati da personale militare dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo fino al luogo di destinazione. Però per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a kg. 50, e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regolamentare, non è obbligatorio il personale militare, potendo la merce essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di un documento dell'autorità militare.

g) Stante le cautele da prendere pel trasporto degli esplosivi, l'Amministrazione non garantisce il termine di resa.

h) Pel rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Roma, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

---

(1) L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a notificare all'autorità locale di pubblica sicurezza la giacenza nelle stazioni di transito degli esplosivi dei gruppi 4 e 5 della categoria 13ª e di quelli della categoria 14ª, quando gli esplosivi medesimi debbano sostare più di sei ore, oppure in arrivo quando non siano ritirati nel termine stabilito. Tale notificazione deve essere data per iscritto e formulata come segue:

« In osservanza alle leggi di P. S. notifico alla S. V. che presso « questa stazione è giacente la sotto descritta spedizione di materie « esplodenti, scortata da regolare licenza di trasporto della compe- « tente autorità di P. S. di origine.

« Spedizione n. . . . . . composta di kg. . . . . . . proveniente da « . . . . col treno n. . . . mittente signor . . . . destinata « a . . . . al signor . . . . proseguirà col treno n. . . . « del . . . .

« Di ciò informando la S. V. per i provvedimenti che fossero « del caso, avverto che, indipendentemente da quanto possa di- « sporre la S. V. nell'interesse della pubblica incolumità, lo scri- « vente ha già disposto per la sorveglianza speciale della merce a « sensi dei regolamenti ferroviari.

« *Il capo stazione* »
o
« *Il capo gestione* »

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE A PICCOLA VELOCITA'.

I. — AGGIUNTE.

Sono da aggiungere le seguenti voci:
Accenditori di sicurezza per inneschi elettrici - *Vedi* allegato 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.
Accenditori elettrici con miccia - *Vedi* ritardatori.
Acetato di rame - *Come* verderame.
Acido fluoridrico - *Vedi* alleg. 7, categ. 2ª. 44 45 — — —
Acido formico - *Come* Acido acetico.
Acido idrocloroazotico - *Vedi* Acido idrocloro nitrico.
Acido nitrosolforico (miscela di acido nitrico ed acido solforico) - *Come* Acido nitrico od azotico, ecc.
Acido solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico) - *Come* Acido nitrico o azotico, ecc.
Amilene - *Come* Ioluolo.

Binitrofenolo - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa numero 33 P. V.

Bombe di ogni specie, cariche di esplosivi a base di clorati - *Vedi* alleg. 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.

Bossoli carichi per artiglieria con o senza innesco - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Capsule fulminanti d'inneschi di bossoli per artiglieria, di cartucce per armi portatili, di spolette, ecc. - *Vedi* allegato 7, categ. 11ª . . . . 44 — — — —

Capsulette anche di cartone per pistole giocattoli, purchè contenenti non oltre 5 centigrammi di miscela fulminante ciascuna - *Vedi* alleg. 7, categ. 11ª . . . . 44 — — — —

Cartocci a bossolo per artiglieria carichi con o senza innesco - *Vedi* Munizioni di artiglieria.

Cartucce innesco di fulmicotone compresso e manufatti analoghi - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Cartucce per pistola spegnitrice Wolfs - *Vedi* alleg. 7, categ. 11ª . . . . 44 — — — —

Cartucce per riscaldatori di siluri - Vedi alleg. 7, categoria 11ª . . . . 44 — — — —

Cartucce Wery e da segnalazioni diverse - *Vedi* alleg. 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.

Ciocchette da bambini e da salone, anche se a base di fulminato di argento - *Vedi* all. 7, cat. 11ª . 44 — — — —

Codette luminose cariche per proietti - *Vedi* alleg. 7, categ. 11ª . . . . 44 — — — —

Cotone nitrato o nitrocellulosa (cotone collodio, cotone fulminante, fulmicotone) stabilizzato, polpato, contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 % di alcool (75 parti di sostanza secca e 25 parti di alcool, od alcool ed acqua) - *Vedi* alleg. 7, categ. 12ª e tariffa n. 33 P. V.

Cotone nitrato o nitrocellulosa (cotone collodio, cotone fulminante, fulmicotone) secco o contenente meno del 18 % d'acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti d'acqua) di tutte le provenienze per gelatine esplosive e per polveri senza fumo - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33. P. V.

Esplosivi affini al fulmicotone secco, alla dinamite, ecc. e polveri a base di clorati, cioè: dinamite; materie analoghe alla dinamite, come gelatine e gomme esplosive, litofrattore grisoutine, gelatina Vender di sicurezza, esplosivo Boceda n. 1, 2 e 3, canopus, dinamite al binitrotoluolo, grisoutine Couche, dinamite Telsite, Telsite P. e Telsite speciale, milanol, thunderholf e simili derivati o composti di fulmicotone o di nitroglicerina a base inerte o attiva anche pronti per l'applicazione, però in nessun caso muniti di innesco fulminante; tonite; esplosivi Nobel per mine; cannel, cremonite e malianite Alvisi; esplosivo 86/14, esplosivo 90/10; esplosivo P.; stibiovirite; nitropicrite; albite al clorato; antigorite; chidditi ed esplosivi affini (cheddite I.S.; cheddite O.S. esplosivo S); promèthée pronto all'uso; Rak - a - Rok pronto all'uso; donnar pronto all'uso; miedziankit pronto all'uso; grisoutine n. 2 e n. 3; F.O.B. numero 1 e n. 2; hermanite; nitralite; nitralite I; esplosivo Negro; sedulite tipo forte; nobelite 1, 2, 3, 4 e 5; dinamite F.O.B.; polvere F.O.B. progressiva; polvere F.O.B. nera; dinamite gelatina A.; ammonite n. 1 e n. 2; nitramon Stacchini; geoclastite; grisautite A.B.C.D.; blainite; cloramite; nobelite galleria ammonia A, B e tipo C; nobelite cava B; nobelite galleria B; dinamite F.O.B. di sicurezza; gomma I.A. e I.B.; gelatina esplosiva I. e O.; F.G.D.I. extra e G.D. 1 n. 2; ammonite A. e B.; dinamite F. O. B. n. 1; dinamite F.O.B. 0 (zero); dinamite F.O.B. 00 (due zeri); polverino B.P.D. o securite; vulcania A. B. e C. - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa numero 33 P. V.

Esplosivi e polveri da tiro e da mina affini alla polvere nera comune, alla balistite, ecc. esclusi quelli contenenti clorati, cioè: picrati non esplodenti all'urto, come: polvere Brugère, di Abel, ecc.; polvere nera comune ed esplosivi affini come: polvere bruna, cioccolata, progressiva nelle varie graniture e manufatti (petardetti di innescamento; carichette di innescamento e di trasmissione; cartucce a cilindretti e cilindretti compressi, stoppini di innesco vari; sacchetti a polvere; ecc.); fulopite; polvere Battelli costituita da semplice miscuglio senza lavorazione dei suoi componenti; dithorite; rascite; präposit; tetril; cariche di lancio in sacchetti per artiglieria; polveri Schultze, acapnia, balistite, ichnusa, anigrina, randite, excelsior, nivea, sublimite, silurite, lanite, filite, aristite, polvere E. C. senza fumo inglese; chiarenzite, americana, baston, fulmin, ideal, T bis francese, Saxonia, Libia, polvere francese B. N. 3 F, phoberite, ideal Nobel's, Tripolitania, polvere senza fumo della Smokeless Powder C. inglese, cooppal Lamellaire n. 2 e n. 3; Jagd Königpulver; Fasanpulver; normale (polvere senza fumo svedese, svizzera e inglese), rothweil, walsrode, amberite, neonite, müllerite, polvere senza fumo Diamond, polveri del R. polverificio di Fontana Liri, polvere da caccia D. N. della Società anonima Dinamite Nobel, polvere fulgor, sport, eureka; esplosivo da mina Cornaro; imperialite; trebulite 0 (zero); balistite normale e attenuata di tutte le graniture e forme, sciolta, compressa, confezionata in cariche, cartocci, carichette d'infiammazione, carichette di rinforzo, detonatori carichi; sacchetti con balistite; elementi di cariche, formelle di balistite, ecc., senza innesco fulminante; B.P.D. polvere da caccia e da mina; Flake, polvere da caccia svedese; balistite attenuata B.P.D.; Roma; polvere da caccia S.I.P.E.; Ruby; Fonda; Olimpia; Marconcini Jagd Pulver; Westfalisch-Imperial; Boceda da caccia; Royal; polvere tipo Rothweil svedese da guerra; universal; victoria; siem; balistite compensata; norge; balistite Dozza; italiana; fainite, iris; M. B. polvere da caccia e da tiro; solenite in grani o confezionata in cariche; polveri C. nelle varie numerazioni, graniture e forme, sciolte o confezionate in cariche; corditi; polveri alla nitrocellulosa; polveri B. francesi, polveri Ferrania italiane; polveri americane alla nitrocellulosa; polvere Dupon (sostituta Balistite 1 x 10 x 10); polvere Dupon n. 15 per fucili Modello 91; cordone Bickford al tritolo a combustione rapida; *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Fiale di vetro cariche per torpedini (soluzione di bicromato e di acido solforico) - *Vedi* all. 7, cat. 2ª 44 — — — —

Fotolampo o polvere per fotografia - *Vedi* alleg. 7, categoria 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Inneschi elettrici con semplici miscele infiammabili - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Inneschi senza fine - *Vedi* all. 7, cat. 11ª 44 — — — —

Meta - *Vedi* alleg. 7, categ. 5ª . . . 44 — — — —

E' un prodotto solido combustibile, costituito essenzialmente di acetaldeide polimerizzata.

Magnesio stile - *Vedi* alleg. 7, categ. 10ª. 43 — — — —

Metalli piroforici - *Vedi* all. 7, categ. 10ª. 43 — — — —

Micce detonanti al fulminato di mercurio - *Vedi* alleg. 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.

Miccia a lenta combustione R. M. - *Vedi* alleg. 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.

Miscugli pirotecnici senza innesco fulminante, non contenenti clorati e simili sostanze - *Vedi* fuochi e miscugli pirotecnici.

Munizioni di artiglieria con o senza innesco, cioè: cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria; cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee con o senza innesco; cartocci a bossolo per artiglieria con o senza innesco; cartocci proietto (cartucce) per artiglieria con bossolo munito o non di innesco (cannello) e col proietto carico

munito o non di innesco, a seconda delle normali prescritte condizioni di conservazione o di maneggio; proietti carichi purchè chiusi perfettamente sia mediante tappo a vite, sia mediante spoletta con o senza innesco, a seconda delle normali prescritte condizioni di conservazione o di maneggio; bombe da bombarda o di caduta alle condizioni di cui sopra, purchè cariche con esplosivi non contenenti clorati - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Panello di semi di ricino - *Vedi* alleg. 7, categ. 2ª:

a) contenente più dell'8% olio di ricino 63 68 75 — —

b) contenente sino all'8 % di olio di ricino 75 — 83 — —

Polveri cosidette di sicurezza, cioè: esplosivi a base di nitrato di ammonio con nitronaftalina, tritolo, nitroguanidina; nitrato di guanidina, ecc., e con o senza polveri metalliche (amatol, full pulver, esplosivo 60/40, schneiderite, siperite, esplosivi N.D.T. nougat, esplosivo M.S.T. dinamon, ammonal, toluolammonal o tritolo-ammonal, sabulite, vibrite, echo, nitramite, esplosivo A 3, albite B.M.; embrite e simili), sciolti o compressi o confezionati in cariche senza innesco; tritolo (trotil trinitrotoluene) sciolto (cristallizzato, granulare, polveroso, compresso, fuso) o confezionato in cariche, carichette, micce senza innesco - *Vedi* alleg. 7, categoria 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Razzi o fuochi (artifizi) da segnalazione diversi con innesco - *Vedi* alleg. 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.

Ritardatori (accenditori elettrici con miccia) - *Vedi* allegato 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Spolette elettriche o a miccia con detonante - *Vedi* allegato 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.

Trinitrofenolo - *Vedi* Acido picrico purificato.

Zinco-etile - *Vedi* alleg. 7, categ. 10ª . 43 — — — —

Zinco-metile - *Vedi* alleg. 7, categ. 10ª. 43 — — — —

II. — SOPPRESSIONI.

Sono da sopprimere le voci sotto indicate:

« Albite », « Cannel Alvisi », « Cordite », « Cremonite Alvisi », « Dithorite », « Echo », « Esplosivo da mina Cornaro », « Esplosivi Nobel per mina », « Fulmicotone e cotone collodio, ecc. », « Fulmicotone secco o contenente meno, ecc. », « Fulmicotone (derivati o composti di) », « Granate con esplosivi, ecc. », « Imperialite », « Litofrattore », « Manlianite Alvisi », « Neonite », « Nitroglicerina (composti di) », « Nitropicrite », « Polvere acapnia, amberite, americana, ecc. », « Polvere nera comune, ecc. », « Präposit », « Rascite (polvere per mina) », « Sabulite », « Shrapnels: *a*) con esplosivi », « Siperite », « Sodio (idrosolfito di) », « Solenite », « Stibiovirite » e « Vibrite ».

III. — MODIFICAZIONI.

Nelle voci « Acido gallico », « Acido tannico », « Antimonio diaforetico », « Bisolfiti non nominati », « Bisolfito di calcio », « Bisolfito di potassio - *a*) in soluzione », « Bisolfito di sodio - *a*) in soluzione », « Calcio (bisolfito di) », « Lana (filati di) », « Lanolina », « Legno di castagno raspato, in tritumi o trucioli », « Neolina », « Oro musivo (solfuro di stagno) », « Potassio (antimoniato di) o antimonio diaforetico oppure ossido bianco di antimonio », « Potassio (bisolfito di) - *a*) in soluzione », « Sodio (bisolfito di) - *a*) in soluzione », « Tannino (acido tannico puro) » e « Verde di cromo (verde smeraldo, verde Guinet) », è tolto il rimando all'allegato 7.

Nelle voci: « Acetato d'anilina », « Acido tannico - *b*) impuro », « Acqua dei tabacchi - *a*) concentrata », « Alluminio (cloruro di) - *a*) allo stato liquido », « Clorobenzolo », « Cloruro di alluminio ferruginoso », « Cloruro di ferro (percloruro e protocloruro) - *a*) liquido », « Sodio (permanganato di) », « Solfidrato di calcio (soluzione acquosa di) proveniente dalla fabbricazione della soda col metodo Leblanc », « Soluzione acquosa di solfidrato di calcio proveniente dalla fabbricazione della soda col metodo Leblanc », *è aggiunto il rimando all'allegato* 7, *categoria* 2ª.

Nella voce: « Acido cianidrico » l'indicazione della categoria 2ª dell'allegato 7 è sostituita con quella della categoria 7ª ed è aggiunta la seguente nota: « Per l'acido cianidrico in soluzione - *Vedi* allegato 7, categ. 2ª ».

La voce: « Acido picrico: *a*) purificato », è sostituita con la seguente:

« *Acido picrico*:

a) purificato (cristallizzato, polveroso, compresso o fuso) solo o mescolato con altre sostanze, confezionato in cariche, carichette, micce, ecc. senza innesco, come: pertite, melenite, lyddite, shimose, ecrasite, esplosivo M.B.T., esplosivo M.A.T. - *Vedi* allegato 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Nella voce: « Acqua ossigenata » è tolto il rimando alla categoria 2ª dell'allegato 7 ed è aggiunta la seguente nota: « Per quella contenente oltre il 6 % in peso di biossido d'idrogeno - *Vedi* allegato 7, categ. 2ª ».

La voce: « Alcoolati » è completata con le seguenti indicazioni « e alcooliti - *Vedi* allegato 7, categ. 8ª ».

Nelle voci: « Alluminio-limatura », « Alluminio-tornitura », « Zinco-limatura » e « Zinco-tornitura », è aggiunta la nota: « Per quella unta od intrisa di grasso, di vernice o di resina - *Vedi* allegato 7, categ. 6ª ».

Nella voce: « Alluminio-polvere » è aggiunta la seguente nota: « Per quello in polvere fina - *Vedi* alleg. 7, categ. 6ª ».

La voce: « Ammoniaca - *a*) pura, *b*) per uso industriale », è così modificata:

« *Ammoniaca* in soluzione acquosa.

Per quella avente concentrazione superiore al 10 *per cento, in peso, di ammoniaca gassosa - Vedi allegato* 7, *categoria* 2ª.

a) pura . . . . 44 — — — —

In questa voce vanno comprese le ammoniache per uso analitico e farmaceutico.

b) per uso industriale . . . . . 51 54 57 — 138-B.

In questa voce vanno comprese le soluzioni ammoniacali impure contenenti oltre il 5 *per cento, in peso, di ammoniaca gassosa.*

Ammoniaca compressa o liquefatta, in recipienti metallici - *Vedi* Allegato 7, categ. 7ª . . . . . 45 49 53 — 138-A.

La voce: « Avanzi della fabbricazione dell'acido nitrico, ecc. » è sostituita dalla seguente: « Avanzi della fabbricazione dell'acido nitrico con nitrato di sodio e con l'acido solforico - *Vedi* allegato 7, categ. 2ª - *Come* Sodio (solfato di) ».

Nella voce: « Avanzi di pesce », è aggiunto il rimando all'allegato 7, categoria 1ª.

La voce: « Bombe da bombarde e bombe a mano, di ferro, acciaio o ghisa - *a*) con esplosivi - *Vedi* Proiettili carichi » è così modificata:

« *Bombe* da bombarde o di caduta e bombe a mano, di ferro, acciaio o ghisa - *a*) con esplosivi non contenenti clorati - *Vedi* Munizioni di artiglieria con o senza innesco ».

Nella voce: « Capsule detonanti per dinamite, ecc. », all'indicazione della categoria 13ª dell'allegato 7 è sostituita quella della categoria 14ª.

Nella voce: « Carbolineum », è tolto il rimando alle categorie 8ª e 9ª dell'allegato 7.

Le voci: « Cartocci salva per artiglierie » e « Cartocci altri per artiglieria », sono sostituite dalla seguente:

« *Cartocci* a polvere per artiglieria - *Vedi* allegato 7, categoria 13ª e tariffa n. 33 P. V. ».

La voce: « Cartucce cariche per fucili, ecc. » è sostituita con la seguente:

« *Cartucce* cariche per fucili e mitragliatrici di calibro inferiore ai 20 millimetri e cartucce da salve cariche per fucile o pistola - *Vedi* allegato 7, categ. 11ª . 44 — — — — ».

Nelle voci: « Cloruro di cianogeno » e « Cianogeno (cloruro di) », l'indicazione della categoria 2ª dell'allegato 7 è sostituita con quella della categoria 7ª.

Nelle voci: « Cocco (grasso od olio di) - *a*) industriale » e « Olio di ricino, anche medicinale » è aggiunto il rimando all'allegato 7, categoria 5ª.

La voce: « Dinamite e materie analoghe alla dinamite, ecc. » è sostituita dalla seguente:

« *Dinamite* e materie analoghe alla dinamite - *Vedi* Esplosivi affini al fulmicotone secco, alla dinamite, ecc. ».

La voce: « Dischetti e cicchette esplosive per balocchi - *Vedi* alleg. 7, categ. 13ª e tariffa n. 33 P. V. » è sostituita dalla seguente:

« *Dischetti* accensibili per pistole giocattoli anche se a base di clorati - *Vedi* alleg. 7, categ. 11ª . . . 44 — — — —

La voce: « Esplosivi non nominati: *a*) senza clorati, ecc., *b*) contenenti clorati, ecc. », è sostituita dalla seguente:

« *Esplosivi* di qualunque genere non nominati, contenenti clorati, e miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere, oltre che all'urto, anche per decomposizione spontanea - *Vedi* alleg. 7, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V. ».

Nella nota alla voce: « Estratti di sostanze animali o vegetali non nominati », l'indicazione della categ. 9ª dell'allegato 7 è sostituita con quella della categ. 8ª.

Nella voce: « Ferricianuro e ferrocianuro di potassio », è aggiunta la seguente nota: « Per il ferricianuro (prussiato rosso) - *Vedi* allegato 7, categoria 2ª ».

Nelle voci: « Ferro ed acciaio - limatura comune » e « Ferro ed acciaio - tornitura », è aggiunta la nota: « Per quella impregnata di sostanze grasse - *Vedi* allegato 7, categoria 6ª ».

Nella voce: « Frutta preparate tanto intere quanto in pezzi - *d*) in composta nello spirito », è aggiunta la seguente nota: « Quelle contenute in barattoli di vetro o di terra cotta, racchiusi in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, non sono soggette alle disposizioni dell'allegato 7 ».

La voce: « Fuochi pirotecnici non nominati è sostituita dalla seguente:

« *Fuochi* e miscugli pirotecnici di tutte le specie e da segnali, senza innesco fulminante, e altri artifici preparati con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria, con esclusione di clorati, picrati, fulminati e dinamiti - *Vedi* alleg. 7, categoria 13ª e tariffa n. 33 P. V. ».

Nelle voci: « Gallettame ossia bozzoli, ecc. », « Pettenuzzo o roccadino », « Recotti », « Spugne (ritagli di) » e « Zinco-polvere » è aggiunto il rimando all'allegato 7, categoria 6ª.

La voce: « Gelatine esplosive, ecc. » è sostituita dalla seguente:

« *Gelatine* esplosive - *Vedi* Esplosivi affini al fulmicotone secco, dinamite, ecc. ».

La voce: « Giocattoli picrici, cioè: bengala di ogni specie, ecc. », è sostituita dalla seguente:

« *Giocattoli* pirici, cioè: bengala di ogni specie, ecc. ».

La voce: « Gomme esplosive, ecc. », è sostituita dalla seguente:

« *Gomme* esplosive - *Vedi* esplosivi affini al fulmicotone secco, dinamite, ecc. ».

La voce: « Idrosolfito di sodio », è sostituita dalla seguente:

« *Idrosolfiti* ».

La voce: « Isonitrili » è completata con le parole: « Tipo fenil-isonitrile ».

Nella nota alla voce: « Liquori non nominati », le parole: « il peso lordo di kg. 50 » sono sostituite con le seguenti: « il peso lordo di kg. 60 ».

La voce: « Lisciva liquida di potassa o di soda, ecc. », è sostituita dalla seguente: « Lisciva liquida di potassa o di soda caustiche » con l'aggiunta della nota: « Per quella di concentrazione superiore al 10 per cento, vedi allegato 7, categoria 2ª ».

Nella voce: « Listerelle di legno per combustibile nelle vetrerie », è aggiunto il rimando all'allegato 7, categ. 4ª.

Nella voce: « Magnesio », è aggiunta la nota: « Per quello in polvere - *Vedi* allegato 7, categoria 6ª ».

La voce: « Micce ordinarie a combustione lenta, ecc. », è così modificata:

« *Micce* ordinarie a combustione lenta, dette di sicurezza e micce di spoletta - *Vedi* alleg. 7, categ. 11ª . 44 — — — —

Nella voce: « Olio di crotontilio », l'indicazione della categoria 5ª dell'allegato 7 è sostituita con quella della categoria 2ª.

La nota alla voce: « Pirolignitì, *b*) altri - *Vedi* Acetati non nominati » è così modificata: « Per il pirolignito di piombo - *Vedi* allegato 7, categoria 2ª ».

La voce: « Proiettili carichi: *a*) e *b*) », è sostituita dalla seguente:

« *Proietti* carichi - *Vedi* allegato 7, categoria 13ª e tariffa n. 33 P. V.

Nella voce: « Prussiato di potassio, ecc. », è aggiunta la seguente nota: « Per il prussiato rosso (ferricianuro) - *Vedi* allegato 7, categoria 2ª ».

Nella voce: « Rum », è depennato il rimando alla categoria 9ª dell'allegato 7 ed è aggiunta la seguente nota: « Il rum contenuto in bottiglie di vetro o di terra cotta, racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, non è soggetto alle disposizioni dell'allegato 7 ».

La voce: « Sale di piombo - *Vedi* acetati non nominati », è così modificata: « Sale di piombo - *Vedi* allegato 7, categoria 2ª - *Come* acetati non nominati ». E' soppressa la nota che segue detta voce.

La voce: « Sale di Saturno » - *Vedi* acetati non nominati » è così modificata: « Sale di Saturno - *Vedi* allegato 7, cotegoria 2ª - *Come* acetati non nominati ». E' soppressa la nota che segue detta voce.

Nella voce: « Sansa esausta o no d'olio », è soppressa la nota.

Le voci: « Spolette a tempo ed a doppio effetto, cariche ma non fornite d'innesco, ecc. » e « Spolette a percussione fornite d'innesco, ecc. », sono sostituite dalla seguente:

« *Spolette* cariche per proietti con o senza innesco - *Vedi* allegato 7, categoria 11ª . . . . . 44 — — — —

Nella voce: « Sughero polverizzato », è aggiunta la nota: « Per quello frammisto, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, olii di resine e simili (cosidetta borra di sughero) - *Vedi* allegato 7, categoria 6ª ».

Roma, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6903)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-35347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Andlovitz di Enrico, nato a Trieste il 18 gennaio 1906 e residente a Trieste, via Pietà n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Audoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Andlovitz è ridotto in « Audoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6663)

N. 11419-7870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Franco Atschko di Giovanni, nato a Trieste il 1° giugno 1903 e residente a Trieste, via Conti n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Asco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Franco Atschko è ridotto in « Asco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6664)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che con nota 13 dicembre 1929-VIII del Ministro per i lavori pubblici, è stato inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2052, che autorizza il Governo a modificare la convenzione 15 settembre 1923, relativa alle opere di ampliamento del porto di Bari.

(7001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 270.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 dicembre 1929 Anno VIII

Francia	75.25	Belgrado	33.95
Svizzera	371.66	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.233	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.125
Spagna	264.38	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.676	Svezia	5.15
Berlino (Marco oro)	4.575	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.125
Praga	56.75	Rendita 3.50 %	68.05
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Oro	17.58	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.735	Consolidato 5 %	81.75
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.95	I Serie	72.80
Oro	368.44	II Serie	72.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 271.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.25	Belgrado	33.95
Svizzera	371.61	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.259	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.125
Spagna	264.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.676	Svezia	5.155
Berlino (Marco oro)	4.576	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.13
Praga	56.75	Rendita 3.50 %	67.80
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.44	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.675	Consolidato 5 %	81.725
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.98	I serie	72.75
Oro	368.44	II serie	72.30

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 30

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1929 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,189,353,613.57	+ 17
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	3,630,069,359.79		— 66,513
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1,537,047,624.02		+ 6
		5,167,116,983.81	— 66,507
Riserva totale . . . . L.		10,356,470,597.38	— 66,490
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,813,136,661.32	
Cassa . . . . »		198,174,924.34	— 7,133
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,887,190,294.62	+ 29,223
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5,762,315.30	+ 467
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1,306,414,748.23		+ 38,512
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	682,069.15		— 123
		1,307,096,817.38	+ 38,389
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,057,535,097.16	— 48,602
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	92,657,506.92		+ 23,548
altri . . . . »	84,283,298.83		+ 1,048
		176,940,805.75	+ 24,596
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		455,875,617.49	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		154,367,472.32	+ 693
Istituto di liquidazioni . . . . »		896,901,470.30	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	53,240,437.20		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	190,499,623 —		—
Debitori diversi . . . . »	1,362,263,866.96		— 231,009
		1,668,488,927.16	— 231,009
Spese . . . . L.		153,523,654.92	+ 8,180
L.		22,331,464,655.44	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26,528,884,981.78	+ 423,881
L.		48,860,349,637.22	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		179,721,839.55	+ 502
TOTALE GENERALE . . . L.		49,040,071,476.77	+ 172,696

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il governatore: STRINGHER

(5925)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

novembre 1929 (VIII

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione 20 novembre 1929 (migliai di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		16,828,212,350 —	+ 108,220
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		416,121,646.36	— 10,567
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1,005,853,409.79	— 32,375
Conto corrente del Regio tesoro	»		300,000,000 —	
Totale partite da coprire	L.		18,550,187,406.15	+ 65,278
Capitale	L.		500,000,000 —	-
Massa di rispetto	»		100,000,000 —	-
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32,500,000 —	-
Conti correnti passivi	»		28,792,959 —	+ 4,085
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		1,245,029,819.36	— 372,689
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»		280,000,000 —	+ 20,000
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	60,932,167.47		-
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —		-
Creditori diversi	»	983,420,584.09		+ 18,811
			1,090,352,751.56	+ 18,811
Rendite	L.		504,601,719.37	+ 12,828
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—	—
	L.		22,331,464,655.44	
Depositanti	»		26,528,884,981.78	+ 423,881
	L.		48,860,349,637.22	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		179,721,839.55	+ 502
TOTALE GENERALE	L.		49,040,071,476.77	+ 172,696

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 55,83 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 13 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Banca cooperativa di piccolo credito in Torino — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale stampigliato 13ª emissione, al portatore 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3.50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data: 1° ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso, per conto del comune di Prato Carnico (Udine) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 7 — Rendita: 3.50 % — Capitale: L. 9300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Bardi Ernesto fu Pasquale, domic. a S. Pietro Vernotico.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6983)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 9 dicembre 1929-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Comandante Farina Cini cav. Neri a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze;

Scassellati Sforzolini cav. Luigi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Perugia.

Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII.

(6999)

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 10 dicembre 1929-VIII sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Gaia cav. Biagio a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Alessandria;

Bianchi dott. Gaspare a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ancona;

Stagno dott. Italo a segretario dell'Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'industria di Cagliari;

Barni Giovanni Cesare a segretario del Sindacato provinciale fascista degli addetti alla fabbrica di calce e cemento di Alessandria.

Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

(6998)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.